

Presso i locali della SC AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

IL DIRETTORE

ROSSI LEILA

in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia dall'A.S.L. BI di Biella con deliberazione n. 20 del 21.01.2025,

ha assunto la seguente determinazione:

Determinazione n. 1007 in data 03/10/2025

OGGETTO: PROCEDURA DI GARA APERTA EX ART. 71 D.LGS. N. 36/2023, TRAMITE L'UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI WELFARE AZIENDALE, MEDIANTE FORNITURA DI CARTE PREPAGATE, IN FAVORE DEL PERSONALE DEL COMPARTO SANITÀ DIPENDENTE DELL'ASL BI. IMPORTO DELL'APPALTO, IVA ESENTE, DI € 1.560.886,96. DETERMINA A CONTRARRE ED APPROVAZIONE DEGLI ATTI DI GARA

Determinazione n. 1007 in data 03/10/2025

OGGETTO: PROCEDURA DI GARA APERTA EX ART. 71 D.LGS. N. 36/2023, TRAMITE L'UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI WELFARE AZIENDALE, MEDIANTE FORNITURA DI CARTE PREPAGATE, IN FAVORE DEL PERSONALE DEL COMPARTO SANITÀ DIPENDENTE DELL'ASL BI. IMPORTO DELL'APPALTO, IVA ESENTE, DI € 1.560.886,96. DETERMINA A CONTRARRE ED APPROVAZIONE DEGLI ATTI DI GARA

IL DIRETTORE

Su proposta del Responsabile della SS Logistica e Acquisti

VISTI:

- la Deliberazione n. 474 del 21/12/2016 con la quale è stato approvato il Regolamento per l'adozione dei provvedimenti Amministrativi dell'A.S.L. BI in applicazione dei principi generali contenuti nell'Atto aziendale di diritto privato (adottato, ai sensi dell'art. 3, co.1 bis del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, con Deliberazione n. 567 del 29/10/2015) il quale è stato successivamente aggiornato da ultimo con la Deliberazione n. 317 del 27/08/2025;
- la Deliberazione n. 327 del 31/05/2017 con la quale è stato approvato il Regolamento di disciplina delle competenze del RUP e del DEC nei contratti di fornitura di beni e servizi che, nelle more dell'assunzione da parte dell'ASL BI di un nuovo regolamento attuativo del D.lgs. n. 36/2023 (nuovo Codice dei contratti pubblici), è da intendersi applicabile per quanto non incompatibile con la nuova disciplina;
- il CCNL del Comparto Sanità 2019-2021, sottoscritto il 2/11/2022 il quale, all'art. 89 detta la disciplina del welfare integrativo come segue:

1. Le Aziende ed Enti disciplinano, in sede di contrattazione integrativa di cui all'art. 9 comma 5 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie), la concessione di benefici di natura assistenziale e sociale in favore dei propri dipendenti, tra i quali: a. iniziative di sostegno al reddito della famiglia (sussidi e rimborsi); b. supporto all'istruzione e promozione del merito dei figli; c. contributi a favore di attività culturali, ricreative e con finalità sociale; d. prestiti a favore di dipendenti in difficoltà ad accedere ai canali ordinari del credito bancario o che si trovino nella necessità di affrontare spese non differibili; e. polizze sanitarie integrative delle prestazioni erogate dal servizio sanitario nazionale anche a copertura di particolari eventi avversi (es. ictus, infarto, ecc.) aggiuntivi a quanto già indicato dall'art. 86 (Coperture assicurative per la responsabilità civile); f. contribuzione delle spese per l'attivazione di convenzioni per asili nido ove non presenti in azienda.

Determinazione n. 1007 in data 03/10/2025

2. Gli oneri per la concessione dei benefici di cui al comma 1 sono sostenuti mediante utilizzo di quota parte del Fondo di cui all'art. 103 (Fondo premialità e condizioni di lavoro).

3. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 94 del CCNL del 21.5.2018;

- il Verbale di Accordo, ex art. 9, comma 5, lettera a), del CCNL del 2/11/2022 del Comparto Sanità 2019-2021, sottoscritto il 6/12/2024 dalle delegazioni trattanti di parte datoriale e di parte sindacale del Comparto Sanità, recepito con Deliberazione del Direttore Generale dell'ASL BI n. 146 del 14/04/2025, il quale ha stabilito che le risorse residue dell'anno 2023, nell'ambito dei fondi destinati alla contrattazione collettiva integrativa a valere sul Fondo ex art. 103, comma 9 (Fondo premialità e condizioni di lavoro) del CCNL del 2/11/2022, rientranti fra i fondi provvisori dell'anno 2024, vengano destinate, nel corso dell'anno 2025, nella misura di € 1.560.886,96, al Welfare integrativo ex art. 89 del CCNL del 2/11/2022 e/o a benefit;

DATO ATTO che il medesimo Verbale di Accordo di cui sopra prevede che la somma € 1.560.886,96 possa essere integrata dalle eventuali risorse residue derivanti dai progetti di cui alla lett. i) del Verbale medesimo;

ATTESO che:

- le delegazioni trattanti di parte datoriale e di parte sindacale del Comparto Sanità si sono ripetutamente incontrate, nel corso del 2025, per individuare la forma di Welfare aziendale o di benefit più confacente alle esigenze del personale del Comparto la quale, al contempo, non comportasse oneri aggiuntivi a carico del bilancio aziendale;
- in esito all'incontro svoltosi il 26/06/2025 le parti hanno concordato di utilizzare le risorse disponibili come più sopra individuate per l'acquisto di carte prepagate da utilizzare per ottenere beni e servizi commercializzati da un operatore economico della Grande Distribuzione Organizzata (GDO) presente sul territorio della Provincia di Biella;
- conseguentemente la SS Logistica e Acquisti dell'ASL BI ha svolto nelle giornate di lunedì 14 e martedì 15 luglio 2025, come da verbale allegato alla presente Determinazione, una consultazione preliminare di mercato ex art. art. 77 del D.lgs. n. 36/2023 (avviso prot. n. 22183 del 04/07/2025 pubblicato sul sito internet dell'ASL e sulla piattaforma telematica Sintel, ID 204488518) propedeutica alla preparazione ed indizione di una procedura di gara aperta ex art. 71 del D.lgs. n. 36/2023;
- in successivi incontri la delegazione trattante di parte sindacale è stata informata delle risultanze della consultazione preliminare di mercato ed hanno condiviso ed indicato le condizioni minime del servizio richiesto;

RICHIAMATI:

Determinazione n. 1007 in data 03/10/2025

- il Testo unico delle imposte sui redditi (DPR n. 917/1986) il quale, all'art. 51, detta la disciplina della determinazione del reddito di lavoro dipendente;
- la Legge di Bilancio per il 2025 (n. 207/2024) che, all'art. 1, comma 390, prescrive che *“Per i periodi d'imposta 2025, 2026 e 2027, in deroga a quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di 1.000 euro, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, delle spese per la locazione dell'abitazione principale o per gli interessi sul mutuo relativo all'abitazione principale. Il limite di cui al primo periodo è elevato a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i figli adottivi, affiliati o affidati, che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986. I datori di lavoro provvedono all'attuazione del presente comma previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie laddove presenti”*;
- la normativa in materia di *“Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto”* (DPR n. 633/1973), con particolare riferimento a quella relativa alle cessioni di buoni corrispettivi e, segnatamente, i *“Buono-corrispettivo multiuso”* (art. 6-quater), nonché la disciplina per la determinazione della base imponibile (art. 13);
- le prassi applicative dell'Agenzia delle Entrate, fra cui, da ultimo, la risposta n. 5/2025 all'Interpello ad oggetto *“Welfare aziendale – Fringe benefit erogati ai dipendenti mediante documento di legittimazione – Art. 51, comma 3-bis del TUIR”*;

RICHIAMATA altresì la Deliberazione del Direttore Generale dell'ASL BI n. 284 del 25/07/2025 di approvazione della programmazione triennale degli acquisti di beni e servizi (Scheda H), la quale annovera altresì la gara del servizio di welfare aziendale fra le iniziative da svolgere nel 2025 (codice CUI S01810260024202500015) ed individua nel Dirigente amministrativo della SS Logistica e Acquisti Enrico Manzone il RUP della procedura ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. n. 36/2023;

DATO ATTO che il RUP ha completato la predisposizione degli atti di gara e con nota del 03/10/2025 ha trasmesso la documentazione di gara al Direttore della S.C. Amministrazione e Controllo per l'assunzione dei provvedimenti di competenza;

VISTI:

- l'art. 15 e l'allegato I.2 del D.lgs. n. 36/2023, che dettano la disciplina in materia di Responsabile Unico del Progetto;

Determinazione n. 1007 in data 03/10/2025

- l'art. 17, comma 1 del D.lgs. n. 36/2023, che prevede che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti, con apposito atto, adottino la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- l'art. 25, comma 2 del D.lgs. n. 36/2023, che obbliga le stazioni appaltanti a ricorrere alle piattaforme di approvvigionamento digitale per svolgere le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici;
- l'art. 62 del D.lgs. 36/2023, che prevede che le stazioni appaltanti debbano essere in possesso di qualificazione per poter effettuare procedure di importo superiore alle soglie di rilevanza europea;
- l'art. 71 del D.lgs. n. 36/2023, che disciplina le procedure di gara aperte;
- gli artt. 27, 84 e 85 del D.lgs. n. 36/2023 in materia di pubblicazioni;

RILEVATO che:

- ai sensi dell'art. 1, comma 510 della L. n. 2018/2015, alla data di adozione del presente provvedimento il servizio di gara non rientra nelle categorie di servizi di cui al DPCM del 11 luglio 2018;
- non sono attive Convenzioni CONSIP né altri strumenti centralizzati d'acquisto e, pertanto, l'ASL BI può procedere all'approvvigionamento del servizio in oggetto in autonomia;

DATO ATTO che l'A.S.L. BI è attualmente iscritta all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) qualificate per l'effettuazione di procedure di importo superiore alle soglie di rilevanza europea;

DATO ALTRESI' ATTO che:

- l'appalto è finanziato con le risorse residue dell'anno 2023 destinate al Welfare integrativo ex art. 89 del CCNL del 2/11/2022 e/o a benefit in forza del Verbale di Accordo, ex art. 9, comma 5, lettera a), del CCNL del 2/11/2022 del Comparto Sanità 2019-2021, sottoscritto il 6/12/2024 dalle delegazioni trattanti di parte datoriale e di parte sindacale del Comparto Sanità, recepito con Deliberazione del Direttore Generale dell'ASL BI n. 146 del 14/04/2025;
- l'appalto è costituito da un unico lotto stante le caratteristiche di uniformità delle prestazioni oggetto del servizio;
- gli atti di gara fissano i contenuti minimi essenziali del contratto come segue:
 - oggetto: servizio di welfare aziendale, in favore del personale del Comparto Sanità dipendente dell'ASL BI mediante la fornitura di carte prepagate e la prestazione di servizi accessori per farne uso sia online sia presso uno o più

Determinazione n. 1007 in data 03/10/2025

punti vendita di un operatore economico della grande distribuzione organizzata (GDO) che siano presenti nel territorio dove ha sede l'ASL BI (Provincia di Biella);

- durata: 12 mesi;
- importo dell'appalto: € 1.560.886,96, IVA esente;
- oneri aziendali della sicurezza per rischi interferenziali; non previsti dal momento che non è richiesta la presenza di personale del Fornitore presso le sedi dell'ASL;
- importo massimo stimato dell'appalto: € 3.746.128,70, IVA esente, al lordo delle opzioni di proroga contrattuale di 12 mesi e del quinto d'obbligo, in caso di variazioni in aumento, ai sensi dell'art. 120, comma 9, del D.lgs. n. 36/2023;
- per la partecipazione alla gara sono richiesti i seguenti requisiti:
 - requisiti generali di cui agli artt. 94 ss. del D.lgs. n. 36/2023;
 - requisito di idoneità professionale consistente nell'iscrizione nel Registro delle Imprese per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara;
 - requisito di capacità tecnica e professionale consistente nella presenza, alla data di presentazione dell'offerta, di almeno 2 punti vendita dell'operatore economico sul territorio della Provincia di Biella;
- la gara sarà aggiudicata con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 108 del D.lgs. n. 36/2023;
- la gara sarà svolta in modalità telematica tramite la piattaforma SINTEL di Regione Lombardia;

RITENUTO:

- di assumere la decisione a contrarre, ai sensi dell'art. 17 D.lgs. n. 36/2023, per l'affidamento del servizio di welfare aziendale, mediante fornitura di carte prepagate, in favore del personale del Comparto Sanità dipendente dell'ASL BI e, per l'effetto, di indire una procedura di gara aperta ex art. 71 D.lgs. n. 36/2023, tramite l'utilizzo della piattaforma telematica Sintel, per l'affidamento del predetto servizio per un importo pari a € 1.560.886,96 IVA esente ed un importo massimo stimato dell'appalto, al lordo delle opzioni, pari ad € 3.746.128,70, IVA esente;
- di approvare i seguenti documenti di gara allegati al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale:
 - a. Capitolato Speciale;
 - b. Quadro economico dell'intervento;

Determinazione n. 1007 in data 03/10/2025

- c. Modalità di calcolo dell'importo dell'appalto;
 - d. Disciplinare di gara;
 - e. Schema di contratto;
 - f. Informativa agli operatori economici sul trattamento dei dati personali (IOP);
 - g. Modalità tecniche di utilizzo della piattaforma SINTEL;
- Modelli editabili:
- h. Schema di domanda di partecipazione (Mod. 1);
 - i. Patto di integrità (Mod. 2);
 - j. DGUE – documento di gara unico europeo (Mod. 3);
 - k. Schema di offerta economica (Mod. 4);
- di confermare il Dott. Enrico Manzone, Dirigente della S.S. Logistica e Acquisti dell'A.S.L. BI, quale Responsabile Unico del Progetto (RUP) ex art. 15 D.Lgs. 36/2023 relativamente al presente affidamento, come previsto dal Regolamento aziendale di disciplina delle competenze del R.U.P. e del D.E.C. nei contratti di fornitura di beni e servizi;

TUTTO CIO' PREMESSO

IN CONFORMITA' con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia dall'A.S.L. BI di Biella con deliberazione n. 20 del 21.01.2025 e assunta la correttezza del processo istruttorio della S.S. Logistica e Acquisti

D E T E R M I N A:

per le ragioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

- 1) di assumere la decisione a contrarre, ai sensi dell'art. 17 D.lgs. n. 36/2023, per l'affidamento del servizio di welfare aziendale, mediante fornitura di carte prepagate, in favore del personale del Comparto Sanità dipendente dell'ASL BI e, per l'effetto, di indire una procedura di gara aperta ex art. 71 D.lgs. n. 36/2023, tramite l'utilizzo della piattaforma telematica Sintel, per l'affidamento del predetto servizio per un importo pari a € 1.560.886,96 IVA esente ed un importo massimo stimato dell'appalto, al lordo delle opzioni, pari ad € 3.746.128,70, IVA esente;
- 2) di approvare i seguenti documenti di gara allegati al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale:
 - a. Capitolato Speciale;
 - b. Quadro economico dell'intervento;
 - c. Modalità di calcolo dell'importo dell'appalto;
 - d. Disciplinare di gara;
 - e. Schema di contratto;
 - f. Informativa agli operatori economici sul trattamento dei dati personali (IOP);
 - g. Modalità tecniche di utilizzo della piattaforma SINTEL;Modelli editabili:

Determinazione n. 1007 in data 03/10/2025

- h. Schema di domanda di partecipazione (Mod. 1);
- i. Patto di integrità (Mod. 2);
- j. DGUE – documento di gara unico europeo (Mod. 3);
- k. Schema di offerta economica (Mod. 4);

3) di stabilire:

- che l'appalto sia finanziato con le risorse residue dell'anno 2023 destinate al Welfare integrativo ex art. 89 del CCNL del 2/11/2022 e/o a benefit in forza del Verbale di Accordo, ex art. 9, comma 5, lettera a), del CCNL del 2/11/2022 del Comparto Sanità 2019-2021, sottoscritto il 6/12/2024 dalle delegazioni trattanti di parte datoriale e di parte sindacale del Comparto Sanità, recepito con Deliberazione del Direttore Generale dell'ASL BI n. 146 del 14/04/2025;
- che l'appalto sia costituito da un unico lotto stante le caratteristiche di uniformità delle prestazioni oggetto del servizio;
- i contenuti minimi essenziali del contratto come segue:
 - oggetto: servizio di welfare aziendale, in favore del personale del Comparto Sanità dipendente dell'ASL BI mediante la fornitura di carte prepagate e la prestazione di servizi accessori per farne uso sia online sia presso uno o più punti vendita di un operatore economico della grande distribuzione organizzata (GDO) che siano presenti nel territorio dove ha sede l'ASL BI (Provincia di Biella);
 - durata: 12 mesi;
 - importo dell'appalto: € 1.560.886,96, IVA esente;
 - oneri aziendali della sicurezza per rischi interferenziali; non previsti dal momento che non è richiesta la presenza di personale del Fornitore presso le sedi dell'ASL;
 - importo massimo stimato dell'appalto: € 3.746.128,70, IVA esente, al lordo delle opzioni di proroga contrattuale di 12 mesi e del quinto d'obbligo, in caso di variazioni in aumento, ai sensi dell'art. 120, comma 9, del D.lgs. n. 36/2023;
- i requisiti di partecipazione alla gara come segue:
 - requisiti generali di cui agli artt. 94 ss. del D.lgs. n. 36/2023;
 - requisito di idoneità professionale consistente nell'iscrizione nel Registro delle Imprese per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara;

Determinazione n. 1007 in data 03/10/2025

- requisito di capacità tecnica e professionale consistente nella presenza, alla data di presentazione dell'offerta, di almeno 2 punti vendita dell'operatore economico sul territorio della Provincia di Biella;
 - che la gara sarà aggiudicata con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 108 del D.lgs. n. 36/2023;
 - che la gara sarà svolta in modalità telematica tramite la piattaforma SINTEL di Regione Lombardia;
- 4) di pubblicare gli atti di gara ai sensi degli artt. 27, 84 e 85 del D.lgs. n. 36/2023;
 - 5) di confermare il Dott. Enrico Manzone, Dirigente della S.S. Logistica e Acquisti dell'A.S.L. BI, quale Responsabile Unico del Progetto (RUP) ex art. 15 D.Lgs. 36/2023 relativamente al presente affidamento, come previsto dal Regolamento aziendale di disciplina delle competenze del R.U.P. e del D.E.C. nei contratti di fornitura di beni e servizi;
 - 6) di pubblicare il presente provvedimento, in applicazione del principio di trasparenza amministrativa, sul sito aziendale www.aslbi.piemonte.it – sezione Bandi di Gara e sull'Albo Pretorio online;
 - 7) di dare mandato alla S.S. Logistica e Acquisti di provvedere agli adempimenti consequenziali.

DETERMINAZIONE DELLA SC AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Determinazione n. 1007 in data 03/10/2025

IL DIRETTORE

ROSSI LEILA

PROCEDURA DI GARA APERTA EX ART. 71 D.LGS. N. 36/2023, TRAMITE L'UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI WELFARE AZIENDALE, MEDIANTE FORNITURA DI CARTE PREPAGATE, IN FAVORE DEL PERSONALE DEL COMPARTO SANITÀ DIPENDENTE DELL'ASL BI

CAPITOLATO SPECIALE

Direttiva 2014/24/UE del 26/02/2014

D.lgs. n. 36 del 31/03/2023

Lotto	Denominazione	CIG	Importo dell'appalto (IVA esente)	Importo stimato massimo contrattuale (IVA esente)
1	Servizio di welfare aziendale, mediante fornitura di carte prepagate		€ 1.560.886,96	€ 3.746.128,70

Gara indetta con Determinazione n. [•] del [•] del Direttore f.f. della S.C. Amministrazione e Controllo

S.S. LOGISTICA E ACQUISTI

Responsabile: Dott.ssa Leila Rossi

Responsabile Unico del Progetto (R.U.P.)

Dott. Enrico Manzone, Dirigente amministrativo S.S. Logistica e Acquisti

Sommario

Art. 1 - Oggetto dell'appalto.....	3
Art. 2 - Descrizione del Servizio.....	3
Art. 3 - Fabbisogno ed importo dell'appalto.....	3
Art. 4 - Durata dell'appalto.....	4
Art. 5 - Luogo di esecuzione dell'appalto	4
Art. 6 - Avvio del Servizio ed esecuzione dell'appalto	4
Art. 7 - Aggiornamento catalogo prodotti/servizi.....	5
Art. 8 - Referente del Servizio	5
Art. 9 - Reportistica, controlli e verifiche di conformità.....	6
Art. 10 - Corrispettivo	6
Art. 11 - Fatturazione, pagamenti e tracciabilità dei flussi.....	6
Art. 12 - Clausola limitativa della proponibilità di eccezioni	7
Art. 13 - Inadempimenti e penali.....	7
Art. 14 - Divieto di cessione del contratto	8
Art. 15 - Cessione dei crediti	9
Art. 16 - Risoluzione del contratto e recesso.....	9
Art. 17 - Controversie	11
Art. 18 - Trattamento dei dati personali.....	11
Art. 19 - Spese accessorie.....	12
Art. 20 - Norme comuni e rinvio	12

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

1. Oggetto dell'appalto è l'erogazione del servizio di welfare aziendale, in favore del personale dipendente dell'ASL BI (di seguito, anche solo "Azienda", "ASL", o "Stazione Appaltante"), mediante la fornitura di carte prepagate e la prestazione di servizi accessori (di seguito "il Servizio") per farne uso sia online sia presso uno o più punti vendita di un operatore economico della grande distribuzione organizzata (GDO) che siano presenti nel territorio dove ha sede l'ASL BI (Provincia di Biella).
2. Il CPV della procedura di gara sarà il n. 79990000-0 (Servizi aziendali vari).

Art. 2 - Descrizione del Servizio

1. Il Servizio comprende le seguenti prestazioni minime essenziali:
 - A. fornitura di carte prepagate aventi le seguenti caratteristiche:
 1. non nominative (al portatore);
 2. validità non inferiore a 12 mesi dalla data dell'emissione/rilascio;
 3. spendibilità in tutti i punti vendita dell'operatore economico, senza limitazioni geografiche, anche online (sulla piattaforma dell'operatore economico);
 4. il taglio della carta dev'essere unico, identico per tutte le carte, indipendentemente dal numero di carte acquistate;
 5. il taglio della carta deve rientrare in un range di valore compreso fra 10 € e 50 €;
 6. utilizzabilità della carta per l'acquisto di qualsiasi prodotto/servizio commercializzato dall'operatore economico, senza esclusione alcuna;
 7. utilizzabilità della carta, in sostituzione di altri strumenti di pagamento, per il pagamento del prezzo finale di vendita al pubblico dei prodotti/servizi acquistati (quindi sul prezzo eventualmente già scontato grazie a promozioni, buoni omaggio o altre iniziative commerciali).
 - B. Servizio di assistenza post vendita comprensivo di:
 1. informazione, consulenza e supporto sia verso il personale dell'ASL preposto alla gestione del Servizio, sia verso i Beneficiari (il personale dell'ASL destinatario del Servizio) anche attraverso un servizio di help-desk. Il servizio di help-desk dovrà essere accessibile almeno mediante i seguenti canali:
 - a. casella di posta elettronica;
 - b. recapito telefonico;
 2. fornitura di materiali, documenti (e.g. brochure e catalogo dei prodotti/servizi) o, comunque, quanto necessario all'esecuzione del Servizio, anche se non specificatamente indicato nel presente Capitolato;
 - C. Servizio di reportistica, ai sensi del successivo art. 9.

Art. 3 - Fabbisogno ed importo dell'appalto

1. Il numero dei Beneficiari (personale del comparto Sanità dell'ASL BI in servizio al 1° gennaio 2024) è di 1.653 unità.

2. Il budget individuale assegnato ai Beneficiari ammonta a € 944,28.
3. Il numero di carte che verranno acquistate varia in ragione del taglio offerto dall'operatore economico aggiudicatario (di seguito "il Fornitore").
4. L'importo dell'appalto è dunque pari a € 1.560.886,96.
5. Nel corso dell'esecuzione del contratto potranno intervenire le seguenti variazioni:
 - A. proroga contrattuale ai sensi del successivo art. 4;
 - B. (entro il limite dal 20 per cento dell'importo complessivo del contratto):
 - a. variazione del budget individuale di cui al comma 2 del presente articolo;
 - b. variazione del numero dei Beneficiari.
6. L'importo massimo contrattuale, comprensivo dell'importo dell'opzione di proroga annuale e del quinto d'obbligo a norma dell'art. 120 D.lgs. 36/2023 ai commi, rispettivamente, 10 e 9, è pari a € 3.746.128,70.

Art. 4 – Durata dell'appalto

1. L'appalto ha una durata di 12 mesi, prorogabili, a discrezione della Stazione Appaltante, di ulteriori 12 mesi.
2. Per "durata dell'appalto" si intende il periodo entro il quale l'ASL può acquistare le carte a norma del precedente art. 2, comma 1, lett. A).
3. Il Fornitore è obbligato all'esecuzione delle prestazioni di cui al precedente art. 2, comma 1, lett. B) e C) durante l'intero periodo di validità delle carte acquistate. Si precisa, al riguardo, che, a norma del precedente art. 2, comma 1, lett. A), n. 2, le carte acquistate nel periodo di validità del contratto mantengono la propria validità per almeno 12 mesi dalla data di emissione/rilascio, ovvero anche successivamente alla data di scadenza del contratto.

Art. 5 – Luogo di esecuzione dell'appalto

1. Il luogo di esecuzione dell'appalto è l'intero territorio nazionale dal momento che le carte devono essere spendibili, a norma del precedente art. 2, comma 1, lett. A), n. 3, in tutti i punti vendita dell'operatore economico, senza limitazioni geografiche, anche online (sulla piattaforma dell'operatore economico).
2. Dal momento che il Servizio è destinato ad essere usufruito dal personale dipendente dell'ASL BI, ovvero in sedi di lavoro ubicate nel territorio della Provincia di Biella, è richiesta la presenza di almeno 2 punti vendita dell'operatore economico all'interno della Provincia di Biella (cfr. par. 6.3 del Disciplinare di gara sui requisiti di capacità tecnica e professionale).

Art. 6 - Avvio del Servizio ed esecuzione dell'appalto

1. Almeno il 50% delle carte dev'essere disponibile e pronto all'acquisto entro 15 giorni lavorativi dalla stipula del Contratto. Entro 30 giorni lavorativi dalla stipula del contratto dovrà essere disponibile e pronta all'acquisto la restante quota parte.
2. Al momento dell'acquisto delle carte, con la trasmissione dell'ordine tramite piattaforma NSO (Nodo smistamento ordini) l'ASL dà indicazioni sulle modalità di consegna delle carte. Sono ammesse almeno le seguenti modalità di consegna:
 - a. mediante invio delle carte all'ASL (all'indirizzo che verrà indicato sull'ordine);

- b. mediante invio delle carte direttamente ai Beneficiari, previa comunicazione al Fornitore, da parte dell'ASL, dei nominativi e degli indirizzi di recapito.
3. Nei casi di cui al precedente comma 2 è facoltà dell'ASL richiedere che l'invio avvenga con strumenti elettronici (e.g. a mezzo email); in tal caso il Fornitore sarà tenuto ad inviare dei codici identificativi delle carte acquistate che consentano, dietro esibizione del/i codice/i, il ritiro delle carte presso un qualsiasi esercente del Fornitore.
4. La consegna delle carte, indipendentemente dalla forma di acquisto scelta dall'ASL, deve avvenire entro 7 giorni lavorativi dalla ricezione dell'ordine.
5. Il Concorrente può esporre nella propria Relazione di assistenza post-vendita (da inserire in offerta tecnica) specifiche più dettagliate sulle modalità e sulle tempistiche di esecuzione del Servizio, purché compatibili con i livelli minimi stabiliti dal presente Capitolato.

Art 7 - Aggiornamento catalogo prodotti/servizi

1. Il Fornitore è tenuto a garantire aggiornamenti periodici del catalogo prodotti/servizi disponibili presso i propri punti vendita e sul proprio portale online con una frequenza minima almeno trimestrale e, in ogni caso, ogniqualvolta vengano apportate variazioni delle condizioni economiche degli stessi, ivi incluse eventuali promozioni, offerte e scontistiche.
2. Tali cataloghi non devono contenere messaggi pubblicitari che non siano riferiti al Servizio oggetto dell'appalto.

Art. 8 - Referente del Servizio

1. Per l'erogazione del Servizio, il Fornitore dovrà indicare il nominativo del "Referente del Servizio", che dovrà interfacciarsi con il RUP (Responsabile Unico di Progetto) ed il DEC (Direttore dell'Esecuzione del Contratto) dell'ASL.
2. Il nominativo ed i recapiti del Referente dovranno essere comunicati all'ASL entro 10 giorni dalla stipula del contratto.
3. Il Fornitore dovrà indicare altresì il nominativo del sostituto del Referente del Servizio in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, che dovrà svolgere le medesime attività.
4. Il Referente del Servizio assume i seguenti compiti e responsabilità:
 - a. supervisione e coordinamento delle attività a partire dal momento di stipula del contratto;
 - b. pianificazione delle consegne delle carte;
 - c. risoluzione dei disservizi e gestione di eventuali reclami;
 - d. monitoraggio dell'andamento dei livelli di servizio per tutto il periodo di validità ed efficacia del contratto;
 - e. implementazione di tutte le azioni necessarie per garantire il rispetto delle prestazioni richieste;
 - f. invio della reportistica di cui all'art. 9.
5. Il Referente del Servizio dovrà essere sempre rintracciabile in orario di lavoro (almeno dalle 9:00 alle 17.30). Esso dovrà mantenere un contatto continuo con il RUP ed il DEC dell'ASL per controllare l'andamento del servizio.
6. Tutte le comunicazioni e contestazioni di inadempienza fatte in contraddittorio col Referente del Servizio si intendono fatte direttamente al Fornitore stesso.

Art. 9 – Reportistica, controlli e verifiche di conformità

1. Il RUP dell'ASL, in coordinamento con il DEC, assume compiti di cura, controllo e vigilanza nella fase di esecuzione contrattuale, nonché nella fase di verifica della conformità delle prestazioni contrattuali ai sensi dell'art. 116 del D.lgs. n. 36/2023 e degli articoli 36 ss. dell'All. II.14 del D.lgs. n. 36/2023.
2. Per tutta la durata della fornitura, l'ASL ha facoltà di effettuare unilaterali verifiche in corso d'opera, anche a campione, di corrispondenza delle caratteristiche del Servizio erogato con quello offerto dal Fornitore in sede di gara e, comunque, con i requisiti minimi indicati nel presente Capitolato Speciale, ciò anche al fine di verificare eventuali inadempimenti del Fornitore.
3. Il Fornitore ha l'obbligo di fornire alla Stazione Appaltante, a semplice richiesta e nel rispetto del termine da questa assegnato, la reportistica di dettaglio necessaria alla liquidazione delle fatture emesse.
4. Al fine di poter cogliere elementi di miglioramento del Servizio e, così, orientare le future iniziative in materia di Welfare aziendale, calibrandole al meglio sulle reali esigenze ed aspettative del proprio personale, l'ASL si riserva di:
 - a) richiedere al Fornitore la trasmissione periodica di una reportistica, in formato anche editabile, contenente informazioni aggregate ed anonimizzate su:
 - i. categorie di beni/servizi acquistati e relativo ammontare;
 - ii. andamento della spesa sostenuta con le carte durante il periodo di validità delle stesse;
 - iii. scadenza di validità delle carte.
 - b) svolgere indagini di soddisfazione della qualità del Servizio presso i Beneficiari.
5. Il Fornitore è, in ogni caso, tenuto a garantire, in corso di esecuzione contrattuale, l'adeguamento e l'aggiornamento del Servizio in ragione:
 - a. dell'evoluzione della normativa in materia;
 - b. delle risultanze statistiche relative alla fruizione del Servizio;
 - c. di eventuali problematiche o ritardi riscontrati in fase di erogazione, anche dietro segnalazione dell'ASL.
6. Entro 3 mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto il DEC rilascerà il certificato di verifica di conformità finale, ai sensi dell'art. 116 del D.lgs. n. 36/2023, per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.

Art. 10 - Corrispettivo

1. Il corrispettivo dell'appalto è dato dal prezzo di vendita delle carte secondo quanto dichiarato in offerta dal Fornitore.
2. Il corrispettivo s'intende comprensivo di ogni onere relativo al Servizio reso a regola d'arte ed è fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto.
3. Il Fornitore riconosce che il prezzo offerto è remunerativo e di non avere, quindi, alcun diritto a chiedere ulteriori patti, condizioni, prezzi e/o compensi diversi, maggiori o comunque più favorevoli di quelli fissati.

Art. 11 – Fatturazione, pagamenti e tracciabilità dei flussi

1. La fatturazione del Servizio avverrà sulla base degli ordini emessi dall'ASL tramite la piattaforma NSO.
2. Le fatture, emesse in modalità elettronica, devono riportare almeno le seguenti informazioni:
 - i. CIG
 - ii. Ordine d'acquisto
 - iii. Codice Commessa: #PGYRR0#
 - iv. Codice Univoco Ufficio: UF601J
 - v. Oggetto
3. Il pagamento viene effettuato a mezzo mandato emesso dalla S.S. Contabilità dell'ASL previa verifica del DURC (documento unico di regolarità contributiva) e degli altri adempimenti previsti dalle leggi, entro i termini previsti dal D.Lgs. n. 231/2002 e ss.mm.ii., (con riferimento alle disposizioni dettate per la Pubblica Amministrazione e in particolare "per gli enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria", il quale disciplina altresì gli effetti dell'inosservanza di tali termini.
4. Si conviene la sospensione del termine di pagamento delle fatture per il periodo dal 16 dicembre al 15 gennaio per oggettive esigenze connesse alla chiusura e riapertura dell'esercizio contabile.
5. Il Fornitore non è esonerato dagli obblighi e dagli oneri derivanti dal contratto in tutti i casi di eventuale ritardo nel pagamento da parte dell'ASL.
6. In caso di crediti maturati dall'ASL (e.g. a seguito di errori di fatturazione), il Fornitore è tenuto alla emissione di specifica nota di credito, che sarà portata in deduzione del corrispettivo dovuto in occasione del primo pagamento.
7. Il pagamento è subordinato alla comunicazione degli estremi identificativi dei conti dedicati, ai sensi della L. n. 136/2010; i pagamenti delle fatture verranno pertanto effettuati, esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale tramite conto corrente dedicato.
8. Il Fornitore deve prevedere, nei contratti eventualmente sottoscritti con i propri sub-appaltatori e sub-contraenti, apposite clausole con cui gli stessi s'impegnano al rispetto degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ed è tenuto a risolvere tali contratti in caso di violazione, ad opera della controparte, di tali obblighi, dandone immediata comunicazione all'ASL.

Art. 12 - Clausola limitativa della proponibilità di eccezioni

1. Ai sensi dell'art. 1462 c.c. il Fornitore non può opporre eccezioni al fine di evitare o ritardare la prestazione dovuta e disciplinata dal presente Capitolato.
2. Tutte le riserve che il Fornitore intende formulare a qualsiasi titolo devono essere avanzate mediante comunicazione scritta all'ASL BI e documentate con l'analisi dettagliata delle somme di cui ritiene avere diritto. Detta comunicazione dovrà essere inoltrata entro 15 giorni dall'emissione del documento contabile relativo al periodo al quale si riferisce la riserva.
3. Le riserve presentate nei modi e nei termini sopra indicati saranno prese in esame dall'ASL BI, che adotterà gli opportuni provvedimenti.
4. Non esplicitando le proprie riserve nei modi e termini sopra indicati, il Fornitore decade dal diritto di fare valere le riserve stesse.

Art. 13 - Inadempimenti e penali

1. Al fine di garantire il puntuale svolgimento delle attività oggetto del presente appalto, l'ASL può applicare le seguenti penali:
 - a) pari all'1 per mille dell'importo netto contrattuale per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione delle attività previste dal presente Capitolato oltre una soglia di tolleranza del 5%. La percentuale della penale è calcolata sulla base del tempo massimo previsto per ciascuna attività rapportato alla durata effettiva dell'inadempimento;
 - b) fra lo 0,5 e l'1,5 per mille dell'importo netto contrattuale (in base alla gravità) per altri casi di violazione delle prescrizioni del Capitolato (e.g. ripetute non conformità qualitative, mancata reperibilità del referente della Fornitura ecc.).
2. Resta ferma la possibilità dell'Azienda di procedere alla risoluzione del contratto nei casi di ritardo grave o reiterato.
3. In caso di inadempimento degli obblighi contrattuali, l'Azienda procede alla relativa contestazione al Fornitore mediante comunicazione inviata a mezzo PEC.
4. Il Fornitore ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni in merito ai singoli inadempimenti contestati, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, entro e non oltre 7 giorni, solari e consecutivi, dalla ricezione della contestazione.
5. Nel caso di mancato riscontro o qualora, a seguito di istruttoria effettuata dall'ASL, le controdeduzioni non siano ritenute idonee a giustificare l'inadempimento, il RUP procede all'applicazione delle penali.
6. L'ammontare della penale applicata all'esito del procedimento di contestazione di cui sopra sarà addebitato (senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario), alternativamente:
 - A. mediante compensazione sui crediti del Fornitore portando in deduzione l'importo della penale sulla prima fattura utile; il Fornitore è pertanto tenuto a emettere nota di credito a storno parziale del corrispettivo della/e fattura/e da liquidare); i crediti del Fornitore possono derivare dal Servizio oggetto dell'appalto ovvero, in alternativa, da altre forniture/servizi in virtù di ulteriori rapporti obbligatori in essere fra l'ASL ed il Fornitore;
 - B. mediante emissione di nota di addebito;
 - C. mediante incameramento, totale o parziale, della garanzia definitiva; in tal caso il Fornitore dovrà provvedere alla sua ricostituzione nel suo originario ammontare entro 10 giorni lavorativi dalla data di avvenuta escussione.
7. Resta ferma la risarcibilità dell'eventuale maggior danno subito dall'ASL.
8. L'Azienda potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima del 10% dell'ammontare netto contrattuale. Nel caso in cui l'importo delle penali applicate ecceda detto limite l'Azienda può risolvere il contratto.
9. La richiesta e/o l'applicazione delle penali non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento e non limita il diritto dell'Azienda di procedere d'ufficio all'esecuzione di tutto il Servizio o di parte di esso, quando il Fornitore, per negligenza e/o imprudenza e/o imperizia o per mancata osservanza dei patti contrattuali e degli obblighi relativi, ritardasse l'esecuzione del servizio o lo conducesse in modo da non assicurarne la sua perfetta ultimazione nei termini previsti oppure ne compromettesse la buona riuscita.

Art. 14 - Divieto di cessione del contratto

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 119 D.Lgs. 36/2023, è fatto divieto al Fornitore di cedere a terzi, in tutto o in parte, l'oggetto del contratto, pena l'immediata risoluzione dello stesso, la perdita della garanzia versata, nonché il risarcimento di ogni conseguente danno.

Art 15 - Cessione dei crediti

1. In applicazione della deliberazione del Commissario dell'ASL BI n. 458 del 23/10/2019 avente per oggetto "*Cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione e azioni connesse*", il Fornitore si obbliga a non effettuare la cessione dei crediti derivanti dal presente contratto.
2. In ogni caso, a fronte di eventuali notifiche di cessioni del credito, l'ASL BI si riserva la facoltà di rilasciare e comunicare il proprio espresso rifiuto entro i termini di legge.

Art. 16 - Risoluzione del contratto e recesso

1. Ai sensi dell'art. 122, comma 3, del D.lgs. 36/2023, il contratto può essere risolto per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte del Fornitore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni. Costituisce grave inadempimento, fra gli altri, il ritardo nell'avvio del Servizio rispetto alla data stabilita.
2. Il DEC dell'ASL, quando accerta un grave inadempimento ai sensi del primo comma, avvia, in contraddittorio con il Fornitore, il procedimento disciplinato dall'articolo 10 dell'allegato II.14.
3. All'esito del procedimento la Stazione Appaltante, su proposta del RUP, dichiara risolto il contratto con atto scritto comunicato al Fornitore.
4. Qualora, al di fuori di quanto previsto dall'art. 122, comma 3, del D.lgs. 36/2023, l'esecuzione delle prestazioni sia ritardata per negligenza del Fornitore rispetto alle previsioni del contratto, il DEC dell'ASL gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali il Fornitore deve eseguire le prestazioni.
5. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio, qualora l'inadempimento permanga, la Stazione Appaltante risolve il contratto, con atto scritto comunicato al Fornitore, fermo restando il pagamento delle penali.
6. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., tramite comunicazione inviata al Fornitore a mezzo PEC, nei seguenti casi:
 - a. nelle ipotesi di cui all'art. 122, commi 1 e 2 del D.lgs. n. 36/2023;
 - b. qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione;
 - c. in caso di sopravvenienza di una delle cause di esclusione di cui agli articoli 94, 95, 96, 98 del D.lgs. n. 36/2023;
 - d. in caso di accertamento del mancato possesso dei requisiti in capo alla Ditta subentrante nei casi di cui all'art. 120, comma 1, lett. d) del D.lgs. n. 36/2023;
 - e. in caso di sospensione dell'attività commerciale;
 - f. in caso di scioglimento, cessazione, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, o concordato preventivo del Fornitore;
 - g. in caso di mancato superamento del periodo di prova, ove previsto;
 - h. in caso di interruzione non giustificata del Servizio, anche parziale;
 - i. in caso di inadempimenti del Fornitore nell'esecuzione del contratto tali da aver determinato

- l'applicazione di penali per un importo complessivo superiore al 10% dell'importo contrattuale;
- j. in caso di violazione degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
 - k. in caso di violazione degli obblighi prescritti dal Patto di integrità aziendale;
 - l. in caso di mancata reintegrazione della garanzia definitiva entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta;
 - m. in caso di grave violazione degli obblighi in materia di privacy;
 - n. in caso di cessione del contratto;
 - o. qualora il Fornitore si avvalga del subappalto al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 119 del D.lgs. n. 36/2023;
 - p. qualora, a seguito dell'intervenuta attivazione di strumenti di acquisto più vantaggiosi di cui la Stazione Appaltante sia obbligata ad avvalersi in base alla normativa nazionale e regionale vigente, il Fornitore non adegui la propria offerta;
 - q. negli altri casi espressamente previsti dalla legge e/o negli atti di gara.
7. Nel caso di risoluzione del contratto il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi o alle forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
8. Con la risoluzione del contratto sorge in capo alla Stazione Appaltante la facoltà di scorrere la graduatoria o comunque di affidare a terzi il Servizio (o la parte rimanente di questo), addebitando al Fornitore uscente le maggiori spese sostenute rispetto a quelle previste dal contratto risolto.
9. Gli oneri e le spese di cui sopra potranno anche essere recuperate sulla garanzia definitiva.
10. È fatta salva la facoltà di esperire ogni azione per il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito.
11. Resta inteso che, in caso di risoluzione del contratto, il Fornitore dovrà comunque assicurare l'esecuzione del contratto fino al subentro del nuovo contraente, onde evitare l'interruzione di un servizio e/o di una fornitura di pubblica utilità.
12. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano l'art. 122 del D.lgs. n. 36/2023 e le disposizioni del Codice Civile in materia di inadempimento e risoluzione del contratto.
13. È fatta salva l'applicazione degli artt. 121 (Sospensione) e 123 (Recesso) del D.lgs. n. 36/2023.
14. Analoga procedura verrà seguita nel caso di disdetta anticipata del contratto da parte del Fornitore, senza giustificato motivo o giusta causa.
15. Nel caso in cui si addivenga ad una risoluzione del contratto anticipata rispetto alla scadenza prevista dallo stesso, le carte consegnate dal Fornitore seguiranno le seguenti destinazioni:
- nel caso in cui sia l'ASL BI a risolvere il contratto, l'ASL deciderà:
 - se trattenere le carte, corrispondendo al Fornitore il prezzo d'acquisto;
 - se restituire le carte e chiedere lo storno parziale delle corrispondenti fatture d'acquisto;
 - nel caso in cui sia invece il Fornitore a recedere dal contratto, l'ASL BI si riserva di trattenere le carte fino a che non verrà definita ogni pendenza nei confronti del Fornitore, anche come eventuale garanzia, da calcolarsi nella misura pari al danno conseguente dal recesso, maggiorato di tutti i costi imputabili all'avvio di una nuova gara.
16. Nel caso in cui Consip S.p.A. o altro Soggetto Aggregatore stipulino, successivamente al perfezionamento del contratto, convenzioni per forniture di pari oggetto a condizioni economiche più vantaggiose rispetto a quelle previste dal contratto stesso, o si pervenisse ad aggiudicazione da parte di SCR Piemonte per la fornitura di cui trattasi, ovvero, parimenti, intervenisse la segnalazione di disponibilità sul mercato di un Servizio avente analoghe caratteristiche da parte di altro

Operatore Economico, l'ASL BI si riserva la facoltà di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione al Fornitore, con preavviso non inferiore a venti giorni, e previo pagamento delle prestazioni già eseguite.

17. Inoltre l'ASL BI ha diritto di recedere unilateralmente, in tutto o in parte, dal contratto nel caso dovessero intervenire mutamenti di carattere organizzativo, aziendale ed interaziendale quali a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, accorpamenti o soppressioni o trasferimenti di strutture aziendali, per motivate esigenze di interesse pubblico, o per il sopravvenire di disposizioni legislative, regolamentari od autorizzative indipendenti dalla volontà delle medesime che non consentano la prosecuzione totale o parziale del Servizio.
18. In caso di recesso, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.

Art. 17 - Controversie

1. Le controversie che dovessero insorgere tra l'ASL e il Fornitore saranno risolte, di norma, in via amministrativa e, in subordine, in via giudiziale; per tale secondo caso, si dichiara sin da ora la competenza esclusiva del Foro di Biella.
2. In ogni caso, il Fornitore non potrà comunque sospendere o interrompere il servizio; in caso contrario questa Azienda potrà rivalersi, senza alcuna formalità, sulla garanzia prestata o sull'importo delle fatture emesse e in attesa di liquidazione, fatta salva la possibilità di adire le sedi opportune per ottenere il risarcimento degli eventuali ulteriori danni subiti.

Art. 18 - Trattamento dei dati personali

1. In riferimento al Regolamento UE 2016/679 (di seguito GDPR) e al D.Lgs. n. 196/2003 ss.mm.ii., le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, con particolare attenzione all'adozione di misure tecniche ed organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio insito nel trattamento dei dati personali svolto.
2. Inoltre i dati personali verranno utilizzati esclusivamente per il raggiungimento delle finalità istituzionali e verranno conservati per il tempo strettamente necessario all'espletamento di tutte le finalità relative al contratto e per l'adempimento degli obblighi di legge, garantendo in ogni caso l'esercizio dei diritti degli interessati, come meglio specificato nelle rispettive informative rese ai sensi dell'art. 13 GDPR.
3. Qualora, in relazione all'esecuzione del contratto, vengano affidati al Fornitore trattamenti di dati personali di cui l'ASL BI risulta titolare, il Fornitore è da ritenersi designato quale Responsabile del trattamento ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016. In tal caso l'ASL incaricherà il Fornitore quale Responsabile del Trattamento con formale atto di designazione. Lo scopo di tale atto è quello di vincolare il Responsabile del trattamento al Titolare e di disciplinare le condizioni del trattamento dei dati personali, eseguito per conto del Titolare, nel rispetto dei relativi obblighi di legge. In particolare, gli aspetti connessi alla protezione dei dati personali, derivanti dal rapporto contrattuale, saranno indicati nell'"Atto di Designazione Responsabili Esterni del Trattamento".
4. Il Fornitore ha l'obbligo di comunicare, al momento della stipula del contratto, il nominativo del responsabile della privacy.

5. Il Responsabile per la protezione dei dati personali (RPD) o Data Protection Officer (DPO) dell'ASL BI è contattabile all'indirizzo di posta elettronica dpo@slalomsrl.it.

Art. 19 - Spese accessorie

1. Rimane a carico del Fornitore tutto quanto allo stesso necessario ai fini dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Art. 20 - Norme comuni e rinvio

1. Il Fornitore è tenuto a garantire che la fruizione del Servizio da parte dell'ASL e dei Beneficiari avvenga nel rispetto della normativa vigente, quale anche interpretata dalla prassi applicativa degli Enti preposti (a titolo esemplificativo, Agenzia delle Entrate, INPS, Ministero del Lavoro, ecc.).
2. Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato si fa riferimento a quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative in materia di Contratti Pubblici, dal Codice Civile per le parti applicabili, oltreché dalla normativa vigente in materia, comunitaria, statale e regionale, in quanto applicabile.

PROCEDURA DI GARA APERTA EX ART. 71 D.LGS. N. 36/2023, TRAMITE L'UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI WELFARE AZIENDALE, MEDIANTE FORNITURA DI CARTE PREPAGATE, IN FAVORE DEL PERSONALE DEL COMPARTO SANITA' DIPENDENTE DELL’ASL BI

QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO									
CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO								ALTRI ONERI A CARICO DELLA S.A.	
Lotto	CIG	Descrizione	CPV	Importo dell'appalto	OPZIONI		Importo massimo contrattuale	IVA	Contributo ANAC
				A	Proroga 12 mesi	Quinto d'obbligo			
1		SERVIZIO DI WELFARE AZIENDALE, MEDIANTE FORNITURA DI CARTE PREPAGATE	79990000-0 (Servizi aziendali vari)	1.560.886,96 €	1.560.886,96 €	624.354,78 €	3.746.128,70 €	esente	660,00 €
TOTALI				1.560.886,96 €	1.560.886,96 €	624.354,78 €	3.746.128,70 €	- €	€ 660,00
IMPORTO COMPLESSIVO A CARICO DELLA S.A. (D+E+F)				3.746.788,70 €					

**Metodologia utilizzata per il calcolo
dell'importo dell'appalto**

PROCEDURA DI GARA APERTA EX ART. 71 D.LGS. N. 36/2023, TRAMITE L'UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI WELFARE AZIENDALE, MEDIANTE FORNITURA DI CARTE PREPAGATE, IN FAVORE DEL PERSONALE DEL COMPARTO SANITÀ DIPENDENTE DELL'ASL BI.

L'importo dell'appalto (€ 1.560.886,96, IVA esente) corrisponde all'ammontare complessivo delle risorse residue dell'anno 2023, nell'ambito dei fondi destinati alla contrattazione collettiva integrativa a valere sul Fondo ex art. 103, comma 9 (Fondo premialità e condizioni di lavoro) del CCNL del 2/11/2022, rientranti fra i fondi provvisori dell'anno 2024.

Il verbale di Accordo, ex art. 9, comma 5, lettera a), del CCNL del 2/11/2022 del Comparto Sanità 2019-2021, sottoscritto il 6/12/2024 dalle delegazioni trattanti di parte datoriale e di parte sindacale del Comparto Sanità, recepito con Deliberazione del Direttore Generale dell'ASL BI n. 146 del 14/04/2025 ha stabilito che tali risorse (nella loro interezza) venissero destinate, nel corso dell'anno 2025, al Welfare integrativo ex art. 89 del CCNL del 2/11/2022 e/o a benefit.

Pertanto il medesimo Verbale di Accordo prevede che la somma € 1.560.886,96 possa essere integrata dalle eventuali risorse residue derivanti dai restanti progetti di cui alla lett. i) del Verbale medesimo.

PROCEDURA DI GARA APERTA EX ART. 71 D.LGS. N. 36/2023, TRAMITE L'UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI WELFARE AZIENDALE, MEDIANTE FORNITURA DI CARTE PREPAGATE, IN FAVORE DEL PERSONALE DEL COMPARTO SANITÀ DIPENDENTE DELL'ASL BI

DISCIPLINARE DI GARA

Direttiva 2014/24/UE del 26/02/2014

D.lgs. n. 36 del 31/03/2023

Lotto	Denominazione	CIG	Importo dell'appalto (IVA esente)	Importo massimo contrattuale (IVA esente)
unico	Servizio di welfare aziendale mediante fornitura di carte prepagate	[•]	1.560.886,96 €	3.746.128,70 €

Gara indetta con Determinazione n. [•] del [•] del Direttore f.f. della S.C. Amministrazione e Controllo

S.S. LOGISTICA E ACQUISTI

Responsabile: Dott.ssa Leila Rossi

Responsabile Unico del Progetto (R.U.P.)

Dott. Enrico Manzone, Dirigente amministrativo S.S. Logistica e Acquisti

SOMMARIO

PREMESSE	4
1. PIATTAFORMA TELEMATICA.....	4
1.1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE.....	4
1.2. DOTAZIONI TECNICHE.....	5
1.3. IDENTIFICAZIONE	5
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.....	6
2.1. DOCUMENTI DI GARA.....	6
2.2. CHIARIMENTI.....	6
2.3. COMUNICAZIONI	7
3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI	7
3.1. DURATA.....	7
3.2. REVISIONE PREZZI	8
3.3. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE.....	8
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE.....	8
5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE	9
6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA	10
6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE	10
6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA.....	10
6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE	10
6.4 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE.....	11
6.5 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI.....	11
7. FASCICOLO VIRTUALE DELL'OPERATORE ECONOMICO	12
8. AVVALIMENTO	12
9. SUBAPPALTO.....	13
10. GARANZIA PROVVISORIA	13
11. SOPRALLUOGO	15
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.....	15
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA.....	15
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO	17
15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	17
15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA.....	18
15.2 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ART. 372 del D.LGS. n. 14/2019	20
15.3 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO	20
15.4 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI.....	20
16. OFFERTA TECNICA.....	21
17. OFFERTA ECONOMICA.....	22
18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	23

19	SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA	23
20	VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	23
21	VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE	24
22	VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE	24
23	AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO	25
24	OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	26
25	CODICE DI COMPORTAMENTO	26
26	ACCESSO AGLI ATTI	26
27	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	26
28	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	26

PREMESSE

Con Determinazione del Direttore della S.C. Amministrazione e Controllo n. _____ del _____, l'ASL di Biella (di seguito "ASL BI", "ASL", "Azienda" o "Stazione Appaltante") ha deciso di appaltare il servizio di welfare aziendale, mediante fornitura di carte prepagate, in favore del personale del Comparto Sanità dipendente dell'ASL (di seguito anche solo "Servizio").

L'affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio del minor prezzo di cui all'art. 108 comma 3 del D.Lgs 36/2023.

La presente procedura aperta è interamente svolta tramite la piattaforma telematica SINTEL accessibile all'indirizzo www.ariaspa.it (di seguito, "la **Piattaforma**"), iscritta nel Registro delle Piattaforme Certificate di ANAC.

La durata presunta del procedimento è prevista pari a 3 mesi dalla pubblicazione del bando, salvo il verificarsi delle ipotesi di proroga previste all'art. 1, commi 4 e 5, dell'allegato I.3 del D.lgs. n. 36/2023 (di seguito, "il **Codice**").

Il luogo principale di svolgimento del servizio è il territorio dell'ASL BI di Biella (ITC13).

CIG _____

CUI S01810260024202500015

Il Responsabile Unico del Progetto ai sensi degli artt. 15 e 115 del D.lgs. 36/2023 è il Dott. Enrico Manzone, Dirigente Amministrativo della S.S. Logistica e Acquisti dell'ASL BI (enrico.manzone@aslbi.piemonte.it).

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito "**Regolamento eIDAS**" - electronic IDentification Authentication and Signature), del D.lgs. n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (di seguito "**CAD**") e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di auto responsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'art. 1176, comma 2, cod. civ.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento allegato denominato "*Modalità tecniche di utilizzo della piattaforma SINTEL*".

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la Stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La Stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al Decreto del Ministro

dell'industria, del commercio e dell'artigianato n. 591/1993, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nel documento allegato denominato *"Modalità tecniche di utilizzo della piattaforma SINTEL"*, che costituisce parte integrante del presente disciplinare.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'*hardware*, del *software*, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete *Internet*, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2. DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento allegato denominato *"Modalità tecniche di utilizzo della piattaforma SINTEL"*, che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'art. 64 del CAD o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli artt. 6-bis e 6-ter del CAD o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'art. 29 del CAD);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento eIDAS;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento eIDAS ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al Regolamento eIDAS;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3. IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate contattando il call center al numero 800 116 738 (dall'estero +39 02 39 331 780 – assistenza in lingua italiana) dalle ore 9:00 alle ore 17:30 tutti i giorni esclusi sabato, domenica e festivi oppure inviando un'e-mail al seguente indirizzo supporto@arcalombardia.it.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1. DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- a) Capitolato Speciale;
- b) Quadro economico dell'intervento;
- c) Modalità di calcolo dell'importo dell'appalto;
- d) Disciplinare di gara;
- e) Schema di contratto;
- f) Informativa agli operatori economici sul trattamento dei dati personali (IOP);
- g) Modalità tecniche di utilizzo della piattaforma SINTEL;

Modelli editabili:

- h) Schema di domanda di partecipazione (Mod. 1);
- i) Patto di integrità (Mod. 2);
- j) DGUE – documento di gara unico europeo (Mod. 3);
- k) Schema di offerta economica (Mod. 4).

La documentazione di gara, firmata digitalmente, è accessibile gratuitamente, sul sito istituzionale della Stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente", al seguente link: <https://aslbi.piemonte.it/utilita/bandi-di-gara/> e sulla Piattaforma al seguente link: <https://ariaspa.it>.

Per la lettura della documentazione firmata digitalmente è necessario dotarsi dell'apposito software per la verifica della firma digitale, rilasciato da certificatori iscritti all'Elenco di cui all'art. 29 del CAD, disponibile sul sito <http://www.agid.gov.it>.

2.2. CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare entro il in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti denominata "Comunicazioni procedura", previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

A norma dell'art. 88, comma 3 del Codice le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma nella sezione denominata "Documentazione di gara" e sul sito istituzionale al link <https://aslbi.piemonte.it/utilita/bandi-di-gara/>

nella pagina dedicata alla procedura di gara. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma e/o il sito istituzionale.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate oltre i termini o con modalità diverse da quelli sopra indicati.

2.3. COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal CAD, tramite la Piattaforma e, per quanto non previsto dalla stessa, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli artt. 6-bis, 6-ter, 6-quater, del CAD o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della Piattaforma, la Stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati artt. 6-bis, 6-ter, 6-quater del CAD.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto è costituito da un unico lotto stante le caratteristiche di uniformità delle prestazioni oggetto del Servizio.

Lotto	Descrizione servizi/beni/lavori	CIG	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo
Unico	Servizio di welfare aziendale mediante fornitura di carte prepagate		79990000-0 (Servizi aziendali vari)	P	€ 1.560.886,96
A) Importo dell'appalto					€ 1.560.886,96
B) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso					€ 0,00
A) + B)					€ 1.560.886,96

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00 annui.

L'importo dell'appalto è IVA esente.

L'appalto è finanziato con le risorse residue dell'anno 2023 destinate al Welfare integrativo ex art. 89 del CCNL del 2/11/2022 e/o a benefit in forza del Verbale di Accordo, ex art. 9, comma 5, lettera a), del CCNL del 2/11/2022 del Comparto Sanità 2019-2021, sottoscritto il 6/12/2024 dalle delegazioni trattanti di parte datoriale e di parte sindacale del Comparto Sanità, recepito con Deliberazione del Direttore Generale dell'ASL BI n. 146 del 14/04/2025.

3.1. DURATA

La durata dell'appalto (escluse le eventuali opzioni) è di 1 anno, decorrente dalla data di sottoscrizione del contratto.

3.2. REVISIONE PREZZI

Non prevista in ragione della breve durata dell'appalto.

3.3. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

Opzione di proroga del contratto: la Stazione Appaltante si riserva di prorogare il contratto per una durata massima pari a 12 mesi ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto. L'importo stimato di tale opzione è pari a € 1.560.886,96 IVA esente.

In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto: Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la Stazione Appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

L'importo massimo stimato dell'appalto ("Importo massimo contrattuale") al lordo delle opzioni è pari ad € 3.746.128,70, IVA esente, così suddiviso:

Importo dell'appalto (A+B mesi)	€ 1.560.886,96
Importo per l'opzione di proroga 12 mesi	€ 1.560.886,96
Importo massimo del quinto d'obbligo, in caso di variazioni in aumento	€ 624.354,78
Importo massimo contrattuale	€ 3.746.128,70

Con l'aggiudicatario verrà stipulato un contratto di importo pari all'importo dell'appalto, rimanendo salva la possibilità di esercitare le opzioni di proroga e del quinto d'obbligo di cui al presente articolo. Pertanto l'aggiudicatario è obbligato a prestare la fornitura sino alla concorrenza dell'Importo massimo contrattuale.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettere b), c) e d) indicano in sede di offerta per quali consorziate il consorzio concorre. Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.

Il concorrente che partecipa al singolo lotto in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la Stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;

- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 10 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'art. 65, comma 2, lettera g) del Codice rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5 REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

Le circostanze di cui all'art. 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'art. 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui all'art. 5 sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'art. 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui all'art. 5 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli artt. 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. di "self cleaning") sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'artt. 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità di adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla Stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui all'art. 96, comma 6 del Codice dandone comunicazione alla Stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la Stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 83-bis del D.lgs. n. 159/2011.

6 REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

Ai fini della partecipazione a ciascun Lotto, i concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

- a) **Iscrizione nel Registro delle Imprese** oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.

6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

Non previsti.

6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

- a) Presenza, alla data di presentazione dell'offerta, di almeno 2 punti vendita dell'operatore economico sul territorio della Provincia di Biella.

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti (elencazione non esaustiva):

- Certificato camerale o Visure camerali;

- Certificati di destinazione urbanistica (CDU);
- Documenti catastali;
- Contratti di locazione o comodato dei locali.

6.4 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lettere e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto 6.1 deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Requisiti di capacità economica-finanziaria

Non previsti.

Requisiti di capacità tecnico-professionale

Il requisito di cui al precedente punto 6.3 deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'art. 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

6.5 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto 6.1 deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

Requisiti di capacità economica-finanziaria

Non previsti.

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale

I consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'art. 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

7 FASCICOLO VIRTUALE DELL'OPERATORE ECONOMICO

Ai sensi dell'art. 24 del Codice, la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e speciale di cui ai precedenti punti 5 e 6 avviene di norma attraverso l'utilizzo della Banca Dati ANAC e, segnatamente, mediante il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico 2.0 (di seguito "**FVOE 2.0**").

I dati e i documenti a comprova dei requisiti non disponibili nel FVOE 2.0 dovranno essere inviati dagli operatori economici tramite la Piattaforma.

L'ASL BI di Biella, in sede di comprova dei requisiti, si riserva di richiedere i documenti tramite la Piattaforma ove non presenti nel FVOE 2.0.

Ciascun concorrente è tenuto a registrarsi al sistema relativo al FVOE 2.0, accedendo al link (Servizi ad accesso riservato – FVOE) sul Portale dell'ANAC, sulla base delle istruzioni ivi contenute, indicando i propri dati identificativi.

Secondo quanto previsto dalla delibera ANAC n. 285 del 13/12/2023, la verifica del possesso dei requisiti avviene secondo le indicazioni contenute nel provvedimento ANAC n. 262 del 20/6/2023, in particolare secondo la modalità interfaccia utente per l'accesso al FVOE 2.0.

Fino a nuove indicazioni di ANAC, la verifica del possesso dei requisiti è subordinata per il FVOE 2.0 ai meccanismi di autorizzazione previsti dall'art. 5 della Delibera ANAC n. 262/2023. Ai sensi dell'art. 2, comma 5, della Delibera ANAC n. 464/2022, per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'acquisizione dei dati ai fini della comprova dei requisiti è effettuata ai sensi dell'art. 40, comma 1 del D.P.R. n. 445/2000 e la relativa verifica è svolta con le modalità previste dall'art. 71, comma 2, del medesimo decreto.

8 AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui all'art. 6 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti, salvo che la prima non dimostri in concreto e con adeguato supporto documentale, in sede di presentazione della propria domanda, che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale. La stazione appaltante può comunque chiedere ad entrambe le imprese chiarimenti o integrazioni documentali, assegnando a tal fine un congruo termine non prorogabile.

Ai sensi dell'art. 372, comma 4 del D.lgs. n. 14/2019, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'art. 40 del suddetto decreto e il momento del deposito del decreto previsto dal successivo art. 47 del decreto medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della Stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'art. 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di cui all'art. 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;

- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la Stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro quindici giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della Stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la Stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'art. 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

9 SUBAPPALTO

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto nonché la prevalente esecuzione delle medesime.

I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1 al Codice. Gli operatori economici possono indicare nella domanda di partecipazione o nel DGUE una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

La verifica del possesso dei requisiti in capo al subappaltatore avverrà di norma attraverso l'utilizzo della Banca Dati ANAC e, segnatamente, mediante il FVOE 2.0. Resta fermo quanto previsto nel precedente punto 7.

10 GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta dev'essere corredata, **a pena di esclusione**, da una garanzia provvisoria pari al 2% dell'importo dell'appalto, ovvero pari a **€ 31.218,00**. Si applicano le riduzioni di cui all'art. 106, comma 8 del Codice.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente, sotto forma di cauzione o di fideiussione.

La cauzione può essere costituita mediante una delle seguenti modalità:

- bonifico effettuato presso BANCA DI ASTI S.p.A. – Ufficio Tesoreria Enti, Via Carso, 15 – 13900 Biella, IBAN IT13C0608510316000008000088, indicando come causale: "Garanzia provvisoria gara Welfare **CIG** –
- servizio PAGO PA, accedendo al portale Salute Piemonte, selezionando la scheda "Altri pagamenti" all'interno della sezione "Pagamenti sanitari" (link: <https://sansol.isan.csi.it/la-mia-salute/#/pagamenti-sanitari/anonimo/altri-pagamenti>), indicando come causale "Pagamenti per il deposito cauzionale", compilando gli altri dati obbligatoriamente richiesti e aggiungendo nel campo "Note" il CIG.

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'art. 106 del D.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

<http://www.ivass.it/ivass/imprese.jsp/HomePage.jsp>

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente; essa deve essere altresì verificabile telematicamente presso l'emittente ovvero gestita in tutte le fasi mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, o su registri elettronici qualificati ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014, i quali devono essere conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (Stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per almeno 120 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 cod. civ.;
 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957, secondo comma, cod. civ.;
 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante.
- f) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 106, comma 5 del Codice, su richiesta della Stazione appaltante per ulteriori 60 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta. Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

- a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
 - per i soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;

- per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.
- b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).
- c. Riduzione fino ad un importo massimo del 20%, cumulabile con le riduzioni di cui al primo e secondo periodo, quando l'operatore economico possieda uno o più delle certificazioni o marchi individuati, tra quelli previsti dall'allegato II.13

Per fruire delle riduzioni di cui all'art. 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel FVOE 2.0.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11 SOPRALLUOGO

Non previsto.

12 PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 598 del 30 dicembre 2024 pubblicata in GU serie generale n. 85 dell'11 aprile 2025. Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Il pagamento è verificato mediante il FVOE 2.0. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile. Il contributo è dovuto nella misura di € 165,00.

N.B. Indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>

L'importo del contributo è calcolato sull'importo stimato d'appalto comprensivo delle eventuali opzioni contrattuali previste nella documentazione di gara.

13 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. **Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare.** L'offerta e la documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del CAD.

L'offerta deve pervenire **entro e non oltre le ore [] del giorno [] a pena di irricevibilità.** La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del

concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al punto 1.1.

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 100 Mbyte per singolo file. Si precisa che, prima dell'invio, tutti i file che compongono l'offerta e che non siano già originariamente in formato pdf devono essere convertiti in formato pdf.

13.1 Regole per la presentazione dell'offerta

L'OFFERTA è composta da:

A – Documentazione amministrativa;

B – Offerta tecnica;

C – Offerta economica.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La Stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

L'offerta vincola il concorrente per almeno **120 giorni** dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

14 SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine di 7 giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la Stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La Stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di 7 giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

15 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico utilizza la Piattaforma per compilare o allegare la seguente documentazione:

- 1) domanda di partecipazione, corredata da una marca da bollo da € 16,00;
- 2) (eventuale) procura;
- 3) DGUE;
- 4) (eventuale) documentazione in caso di subappalto;
- 5) (eventuale) documentazione in caso di avvalimento;
- 6) (eventuale) dichiarazione di ammissione al concordato preventivo e relativa documentazione;
- 7) (eventuale) documentazione per i soggetti associati;
- 8) visura camerale dell'operatore economico concorrente;
- 9) garanzia provvisoria;
- 10) ricevuta di versamento contributo ANAC;

- 11) patto di integrità dell'ASL BI debitamente sottoscritto per accettazione;
- 12) informativa agli operatori economici sul trattamento dei dati personali (IOP).

15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello allegato.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'art. 94, commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'art. 98, comma 3, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'art. 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'art. 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'art. 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara
- tutti gli altri comportamenti di cui all'art. 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla Stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli artt. 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE 2.0, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la Stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
- di esprimere il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale dell'operatore economico, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo

30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante dei requisiti di partecipazione, nonché per le altre finalità previste dal d.lgs. 36/2023;

- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla Stazione appaltante con Deliberazione n. 350 del 28/07/2022 reperibile sul sito dell'ASL BI all'indirizzo <https://trasparenza.aslbi.piemonte.it/disposizioni-general/atti-general> e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- di accettare il patto di integrità allegato agli atti di gara;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli artt. 17, comma 2, e 53, comma 3 del D.P.R. n. 633/1972 e a comunicare alla Stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 90 del Codice;
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al punto 28.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del CAD:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. n. 5/2009, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. n. 5/2009, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/1972 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore

di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario da cui devono risultare, in causale, i riferimenti alla presente procedura. Ove ciò non fosse possibile (nel caso di pagamento tramite F24) il concorrente deve presentare una dichiarazione sostitutiva a norma del d.P.R. n. 445/2000 per attestare che il pagamento è avvenuto ai fini della partecipazione alla presente procedura.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da € 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente, copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

15.2 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ART. 372 DEL D.LGS. n. 14/2019

Il concorrente dichiara ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'art. 95, commi 4 e 5, del D.lgs. n. 14/2019

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lettera o) del decreto succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

15.3 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- la dichiarazione di avvalimento;
- il contratto di avvalimento.

15.4 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazioni rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con

rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

- c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
 - copia del contratto di rete;
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
 - dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
 - copia del contratto di rete;
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

16 OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica nella Piattaforma secondo le modalità di utilizzo della Piattaforma medesima, **a pena di inammissibilità dell'offerta**. L'offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente punto 15.1 e deve contenere, **a pena di esclusione**, i seguenti documenti:

- a) Catalogo dei prodotti/servizi disponibili all'acquisto mediante carte prepagate presso i propri punti vendita (almeno quelli presenti nel territorio della Provincia di Biella) e sul proprio portale online;

- b) Relazione sul servizio di assistenza post-vendita di cui all'art. 2, comma 1, lett. B, n. 2 del Capitolato Speciale di gara;
- c) (eventuale) Dichiarazione di segretezza offerta tecnica;
- d) (eventuale) Copia della documentazione tecnica debitamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali.

L'operatore economico può allegare una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. Resta ferma la facoltà della Stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

Il concorrente dovrà tassativamente indicare le parti/paragrafi della documentazione tecnica presentata che, secondo motivata e comprovata dichiarazione (come meglio indicato *infra*), ritiene coperte da segreto tecnico commerciale/*know how* e che pertanto necessitano di adeguata e puntuale tutela in caso di accesso, ex art. 35 del Codice, da parte di terzi. Pertanto, si rende noto che la documentazione non inserita in detta dichiarazione sarà resa ostensibile in conformità a quanto previsto dall'art. 36 del Codice nonché, eventualmente, altresì a ulteriori soggetti istanti legittimati.

In riferimento alle comprovate ragioni ostative alla possibilità di esibizione della documentazione tecnica dell'offerente, o di parte di essa, agli aventi diritto, si precisa che devono risultare:

- l'analitica indicazione delle informazioni riservate che costituiscono segreto tecnico o commerciale o industriale,
- gli estremi del provvedimento di riconoscimento della tutela commerciale (es. brevetto ecc.);
- approfondita e congrua argomentazione delle ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare in base all'art. 98 del D.lgs. n. 30/2005 ss.mm.ii. ("Codice della Proprietà Industriale);
- tutti i correlati riferimenti normativi.

Non potranno essere prese in considerazione e pertanto saranno considerate come non rese dichiarazioni generiche che non precisino analiticamente quali sono le informazioni riservate che costituiscono segreto tecnico o commerciale o industriale e le specifiche motivazioni della sussistenza di tali segreti in base all'art. 98 del D.lgs. n. 30/2005 e ss.mm.ii. Si precisa che, comunque, ogni decisione in merito alla valutazione della riservatezza/segretezza sarà di competenza della Stazione appaltante.

Le informazioni rese, qualora adeguatamente motivate e comprovate, saranno sottratte dal diritto di accesso esercitabile da soggetti terzi.

Resta salvo quanto previsto dal comma 5 dell'art. 35 del Codice e quindi il diritto di accesso è comunque consentito al concorrente se indispensabile ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi giuridici.

In carenza di detta dichiarazione e qualora ne ravvisi le condizioni, la Stazione appaltante renderà integralmente accessibili ai terzi le offerte tecniche presentate in gara.

17 OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce la documentazione economica nella Piattaforma secondo le modalità di utilizzo della Piattaforma medesima. L'offerta economica, firmata secondo le modalità di cui al precedente punto 15.1, deve essere redatta in conformità al Modello 3 allegato e deve indicare, **a pena di esclusione**, i seguenti elementi:

- 1) taglio (valore nominale) delle carte offerte;
- 2) prezzo unitario di acquisto offerto, in cifre, onnicomprensivo di tutti gli oneri del Servizio. **Il prezzo offerto dev'essere pari o inferiore al valore nominale delle carte, pena l'esclusione dalla gara;**
- 3) sconto percentuale offerto sul prezzo unitario di acquisto delle carte;
- 4) validità dell'offerta 120 giorni;

Si precisa che, in caso di discordanza tra il valore dello sconto inserito in Piattaforma e quello indicati nello Schema di offerta economica (Mod. 3), si terrà conto di quest'ultimo ai fini della formulazione della graduatoria e della stipula del contratto.

18 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 108 comma 3 del Codice e, quindi, l'aggiudicazione sarà disposta – previa verifica di completezza e idoneità tecnica dell'offerta - in favore dell'operatore economico concorrente che avrà offerto la percentuale di sconto più alta.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti presentino la medesima percentuale di sconto, i predetti concorrenti, su richiesta della Stazione appaltante, saranno chiamati a presentare un'offerta migliorativa entro 5 giorni. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al punto 2.3. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la Stazione appaltante procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La Stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio, secondo le modalità previste punto 2.3

La Stazione appaltante si riserva ogni valutazione sulla congruità dello sconto offerto e conseguentemente del prezzo che ne deriva.

La Stazione appaltante si riserva altresì l'applicazione dell'art. 108 comma 10, del Codice e pertanto potrà a suo insindacabile giudizio non procedere ad aggiudicazione alcuna, qualora nessuna offerta sia ritenuta idonea in relazione all'oggetto del contratto.

19 SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima sessione avrà luogo il giorno _____, alle ore _____.

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

La Piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del Codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza. La pubblicità delle sedute è garantita mediante collegamento dei concorrenti da remoto per consentire a ciascun soggetto interessato di visualizzare le operazioni della seduta. Per la partecipazione alle sedute la Stazione appaltante invia apposita comunicazione a tutti i concorrenti. Se da questi richiesto, la Stazione appaltante invia il link alla piattaforma su cui si svolgerà la seduta.

20 VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il Seggio di gara è composto dal Responsabile Unico del Progetto, o da un suo delegato, quale Presidente e da un collaboratore del RUP nella gestione tecnico-amministrativa dell'intervento o da un suo sostituto. La composizione è integrata, per le sole sedute aperte, da un testimone.

Durante la seduta aperta di apertura della documentazione amministrativa, il Seggio di gara accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) verificare la regolarità della firma digitale;
- b) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

In seduta riservata, il Seggio di gara procede a verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente Disciplinare, nonché ad attivare, se necessario, la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente art. 14.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

21 VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora in cui si procede all'apertura della documentazione tecnica è comunicata tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

A seguire, in seduta riservata, i Servizi competenti dell'ASL procedono alla verifica della completezza e idoneità tecnica dell'offerta.

Su richiesta del Seggio di gara, il concorrente potrà eventualmente essere invitato, a mezzo di opportuna comunicazione, a fornire chiarimenti in ordine ai documenti presentati entro il termine perentorio massimo di 7 (sette) giorni lavorativi dalla ricezione della predetta comunicazione.

Anche per uno solo dei requisiti tecnici minimi previsti dal Capitolato di gara, qualora la verifica abbia avuto esito negativo, i Servizi competenti dell'ASL ne danno comunicazione al RUP ai fini della dichiarazione di non ammissibilità del concorrente e conseguente esclusione dello stesso dalla procedura di gara. Non si procederà alla apertura dell'offerta economica dei predetti operatori.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

Successivamente, in seduta pubblica (organizzata con le medesime modalità meglio viste per le precedenti sedute pubbliche), il RUP dà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta il RUP procede all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche. Il RUP dà atto dell'offerente che ha formulato il ribasso più alto. In tale sede il RUP può già formulare la proposta di aggiudicazione, fatta sempre salva l'eventuale verifica di anomalia dell'offerta.

Il Seggio di gara rende visibile ai concorrenti i prezzi offerti e, all'esito delle operazioni di cui sopra, redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la S.S. Logistica e Acquisti ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo dell'appalto.

22 VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Sono considerate anormalmente basse, ove le offerte siano pari o superiori a tre, le offerte che si discostino, dal valore medio totale dei ribassi offerti da tutti i concorrenti, in misura pari o superiore al 50% (calcolato sul predetto valore medio).

Esempio: se il valore medio totale dei ribassi offerti da tutti i concorrenti è pari al 40% sono considerate anormalmente basse le offerte pari o superiori al 60%.

Il RUP si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri elementi, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

23 AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata – previa verifica di completezza e idoneità tecnica dell'offerta - in favore del concorrente che ha presentato, in offerta, lo sconto maggiore sul prezzo di acquisto delle carte.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la Stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

Il RUP ha facoltà di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

La Stazione Appaltante, qualora si verifichino, anche a causa dell'eccessivo protrarsi della procedura di gara, sopravvenuti motivi di interesse pubblico, mutamento della situazione di fatto ovvero una nuova valutazione dell'interesse pubblico originariamente posto a fondamento del provvedimento di indizione della procedura di gara, potrà procedere alla revoca della procedura di gara con provvedimento motivato.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria. Successivamente si procede a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il contratto è stipulato non prima di 32 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'art. 18 comma 2 del Codice.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della Stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato mediante scrittura privata.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle

di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

24 OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010.

L'affidatario deve comunicare alla Stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 a € 3.000,00 in base alla gravità.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

25 CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel D.P.R. n. 62/2013, nel Codice di comportamento di questa Stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della Stazione appaltante.

26 ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nella Piattaforma, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'art. 36 del Codice.

27 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo del Piemonte.

28 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del D.lgs. n. 196/2003 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali", del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021 e dei relativi atti di attuazione secondo quanto riportato nell'apposita scheda informativa IOP - "informativa per operatori economici che partecipano a procedure di affidamento di servizi, forniture, lavori e opere" allegata. Il Responsabile per la protezione dei dati personali (RPD) o Data Protection Officer (DPO) dell'ASL BI è contattabile all'indirizzo di posta elettronica dpo@slalomsrl.it.

	REPUBBLICA ITALIANA	
	REGIONE PIEMONTE	
	AZIENDA SANITARIA LOCALE DI BIELLA	
	C.F. e P.I. 01810260024	
	“CONTRATTO SOTTO FORMA DI SCRITTURA PRIVATA AD OGGETTO	
	IL SERVIZIO DI WELFARE AZIENDALE, MEDIANTE FORNITURA DI	
	CARTE PREPAGATE, IN FAVORE DEL PERSONALE DEL COMPARTO	
	SANITÀ DIPENDENTE DELL’ASL BI” (CIG _____)	
	Scrittura Privata Repertorio n. _____ del _____.	
	TRA	
	l’Azienda Sanitaria Locale di Biella , con sede in Biella (BI), via dei Ponderanesi n.	
	2, C.F. e P.I. 01810260024, nella persona di _____, nata a _____ il _____	
	(C.F. _____), domiciliato/a per la carica presso la sede legale dell’ASL BI;	
	E	
	_____, con sede in _____ (_____, _____ n. _____, C.F. _____, P.IVA n. _____,	
	nella persona del sig. _____, nat a _____ il ____ / ____ / ____ (C.F. _____), _____,	
	domiciliat per la carica presso la sede legale della suddetta Società,	
	PREMESSO CHE	
	- con determinazione del Direttore della S.C. Amministrazione e Controllo	
	dell’ASL BI n. _____ del ____ / ____ / ____ è stata aggiudicata e conseguentemente	
	affidata a _____ il servizio di welfare aziendale, mediante fornitura di	
	carte prepagate, in favore del personale del Comparto Sanità dipendente	
	dell’ASL (di seguito anche solo “Servizio”) per la durata di un anno, con	
	opzione di proroga per ulteriori 12 mesi.	
	- il provvedimento di aggiudicazione è stato trasmesso alla Ditta	
	1	

	aggiudicataria e alle altre Ditte partecipanti in data ____ / ____ / ____ (nota ASL BI	
	prot. n. ____ del ____ / ____ / ____);	
	- la Ditta _____ ha prodotto la garanzia definitiva prevista dagli atti di	
	gara;	
	- le verifiche sul possesso dei prescritti requisiti e sull'assenza dei motivi di	
	esclusione riguardo alla Ditta aggiudicataria hanno dato esito positivo;	
	- la richiesta di informazione antimafia ai sensi dell'art. 91 D.lgs. 6/09/2011, n.	
	159 relativa alla Ditta aggiudicataria è stata inoltrata in data ____ / ____ / ____;	
	- il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (D.E.C.), ai sensi dell'art. 114 del	
	D.lgs. 36/2023, è _____;	
	SI STIPULA QUANTO SEGUE	
	Art. 1 – Oggetto ed esecuzione contrattuale	
	1. L'ASL BI affida alla Ditta _____ il servizio di welfare aziendale, mediante	
	fornitura di carte prepagate, in favore del personale del comparto Sanità dipendente	
	dell'ASL (di seguito anche solo "Servizio") per la durata di un anno.	
	2. La suddetta Ditta accetta l'affidamento e si impegna a garantire le prestazioni	
	dovute nel rispetto delle leggi vigenti, secondo le modalità previste nel Disciplinare	
	di gara, nel Capitolato Speciale e quelle previste nell'offerta tecnica ed economica	
	presentate in sede di gara.	
	3. L'esecuzione del contratto viene accettata sotto la piena ed incondizionata	
	osservanza delle norme tutte e degli importi, dedotti e risultanti da:	
	- documentazione di gara, comprensiva del Capitolato speciale di gara, approvato	
	con determinazione del Direttore della S.C. Amministrazione e Controllo n. ____	
	del ____ / ____ / ____;	
	- chiarimenti predisposti dal R.U.P. per la gara in parola, approvati con	
	2	

	determinazione del Direttore della S.C. Amministrazione e Controllo n. ____ del	
	____/____/____;	
	- provvedimento di aggiudicazione, assunto con determinazione del Direttore della	
	S.C. Amministrazione e Controllo n. ____ del ____/____/____;	
	- offerta tecnica ed economica del Fornitore presentate in sede di gara;	
	- Codice di comportamento adottato dalla Stazione Appaltante con deliberazione	
	del Direttore Generale n. 264 del 22/06/2018, reperibile sul sito aziendale	
	www.aslbi.piemonte.it, sezione “Amministrazione trasparente/Altri	
	contenuti/Codice comportamento”;	
	- Patto di integrità (Allegato al Disciplinare di gara).	
	4. La predetta documentazione, depositata agli atti dell’Amministrazione, costituisce	
	parte integrante del presente contratto anche se non materialmente allegata.	
	Art. 2 - Durata	
	1. Il presente affidamento decorre dal ____/____/____ e termina il ____/____/____.	
	Art. 3 – Importo del Servizio	
	1. Il costo è pari ad € _____, IVA esente, come indicato nell’offerta economica della	
	Ditta _____ allegata al provvedimento di aggiudicazione.	
	Art. 4 – Pagamento del corrispettivo e tracciabilità	
	1. Il pagamento dei corrispettivi è disciplinato dal Capitolato tecnico. A tal riguardo	
	la Ditta _____ assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla	
	L. 13/08/2010, n. 136.	
	Art. 5 – Inadempienze e Penali	
	1. L’ASL BI, qualora non vengano rispettati i tempi e le modalità di esecuzione del	
	Servizio, potrà applicare penali secondo il Capitolato Speciale.	
	Art. 6 – Clausola Risolutiva	
	3	

1. La risoluzione del contratto è disciplinata dal Capitolato Speciale di gara.

Art. 7 - Sanzioni

1. L'ASL BI applicherà all'aggiudicatario le sanzioni previste per la violazione del "Patto di integrità tra ASL BI e gli Operatori Economici partecipanti alle procedure di affidamento contrattuale", sottoscritto in sede di gara.

Art. 8 – Foro competente

1. Ai sensi degli artt. 28 e 29 c.p.c., le Parti dichiarano la competenza esclusiva del Foro di Biella in caso di controversie derivanti dall'esecuzione del presente contratto.

Art. 9 – Trattamento dei dati personali

1. In riferimento al Regolamento UE 2016/679 (di seguito GDPR) e al D.Lgs. 196/2003, come novellato dal D.Lgs. 101/2018, le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, con particolare attenzione all'adozione di misure tecniche ed organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio insito nel trattamento dei dati personali svolto.

2. Ai sensi degli artt. 13 e 14 del sopracitato Regolamento, il Fornitore è informato che i dati personali, raccolti direttamente presso l'interessato oppure ottenuti presso altre fonti, saranno utilizzati dall'ASL BI, Titolare del Trattamento, a soli fini contrattuali. Il trattamento dei suddetti dati è funzionale, necessario, pertinente e, in ogni modo, non incompatibile con le finalità per le quali gli stessi sono raccolti come descritto nell'informativa resa all'interessato/contraente in sede di gara.

Art. 10 – Spese contrattuali

Il presente contratto verrà registrato in caso d'uso.

Le spese relative alla stipula e alla registrazione del presente contratto, nessuna esclusa, sono a carico della Ditta aggiudicataria.

Informativa ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del GDPR UE 2016/679, relativi alla tutela del trattamento dei dati personali, per operatori economici che partecipano a procedure di affidamento di servizi, forniture, lavori e opere.

La presente informativa, resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 – *General Data Protection Regulation*, è destinata agli operatori economici (persone fisiche o soggetti che operano in nome e per conto di persone giuridiche) che partecipano alle procedure per l'affidamento di servizi, forniture, lavori e opere dell'**Azienda Sanitaria Locale di Biella** (in seguito "ASL di Biella").

1. Titolare del trattamento

Titolare del trattamento è l'**ASL di Biella**, con sede in **Via dei Ponderanesi, 2 – 13875, Ponderano**, tel.: **015-15151**, fax: **015-15153545**, PEC: ufficio.protocollo@cert.aslbi.piemonte.it, sito internet: www.aslbi.piemonte.it, P.I./Cod. Fisc.: **01810260024**.

2. Responsabile della protezione dati (RPD o DPO)

Il Responsabile per la Protezione dei Dati (RPD/DPO) designato dal Titolare del trattamento è **SLALOM CONSULTING s.r.l.**, contattabile all'indirizzo e-mail: dpo@slalomsrl.it.

3. Tipologia dei dati raccolti

Nell'ambito della procedura di gara per la conclusione di contratti di fornitura di lavori, beni e servizi, l'**ASL di Biella** tratta i dati personali presenti nella domanda di partecipazione o contenuti nei documenti acquisiti da altre pubbliche amministrazioni in ottemperanza agli adempimenti di Legge e, in particolare:

- **I dati personali comuni** (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, documento d'identità, dati di contatto, informazioni inerenti il nucleo familiare) e **giudiziari** (eventuali condanne penali, iscrizione nel casellario giudiziale) **del Titolare dell'impresa partecipante o del/i soggetto/i munito/i dei poteri di rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali**;
- ove previsto dalla Legge, **i dati personali comuni** (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, documento d'identità) e **giudiziari dei soci e del direttore tecnico dell'impresa partecipante** (eventuali condanne penali, iscrizione nel casellario giudiziale);
- **i dati personali comuni** (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, documento d'identità) e **giudiziari dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la pubblicazione del bando** (eventuali condanne penali, iscrizione nel casellario giudiziale).

4. Finalità del trattamento

Il trattamento dei dati personali forniti è finalizzato alla gestione della procedura (ivi compresa la pubblicazione della graduatoria e dei verbali di gara) e, pertanto, a:

- valutare i requisiti di ammissibilità alla procedura con riferimento alla situazione giuridica, alla capacità economica, finanziaria e tecnica dell'impresa e agli ulteriori adempimenti richiesti dalla normativa applicabile in materia di settore;
- verificare l'assenza di cause ostative alla partecipazione;
- consentire all'impresa di prendere parte alle varie fasi dell'iter di selezione.

5. Base giuridica del trattamento

Le basi giuridiche che giustificano il trattamento sono:

- **art. 6, par. 1, lett. c) GDPR**, adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento;
- **art. 6, par. 1 lett. e) GDPR**, esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento;
- **art. 9, par. 1, lett. g) GDPR**, sussistenza di motivi di interesse pubblico rilevante [...];

6. Modalità di trattamento

I dati personali sono trattati per le finalità esposte, secondo i principi di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione delle finalità, minimizzazione ed esattezza dei dati di cui all'art 5 del GDPR in forma cartacea ed automatizzata. La disponibilità, la gestione, l'accesso, la conservazione e la fruibilità dei dati è garantita dall'adozione di misure tecniche ed organizzative per assicurare adeguati livelli di sicurezza ai sensi degli artt. 25 e 32 del GDPR.

7. Natura del conferimento dei dati

Il conferimento dei dati personali per le finalità di cui al punto 2 risulta necessario. La mancata comunicazione degli stessi pregiudica, pertanto, la partecipazione dell'operatore economico alla procedura di selezione e l'ammissione dello stesso alle successive fasi.

8. Destinatari o categorie di destinatari dei dati personali

I dati personali sono utilizzati e comunicati in modo adeguato e corretto a soggetti destinatari interni e/o esterni all'organizzazione del Titolare. A tal fine, nello svolgimento della propria attività e per il perseguimento delle finalità previste, il Titolare potrebbe comunicare i dati personali a:

- personale debitamente istruito ed autorizzato dal Titolare che agisce sotto l'autorità del medesimo e nel rispetto del segreto d'ufficio;
- persone fisiche e/o giuridiche, quali Responsabili al trattamento di dati personali ex artt. 28 e 29 GDPR che trattano dati per conto del Titolare, in rapporto contrattuale o convenzionale con il medesimo idoneamente designati e selezionati, altresì, per le garanzie prestate in materia di protezione dei dati personali, ciascuno nei limiti della propria professione e delle funzioni

assegnate;

- organismi di controllo, organi della pubblica amministrazione ed enti o autorità che agiscono nella loro qualità di Titolari autonomi del trattamento, a cui sia obbligatorio comunicare i dati personali in forza di disposizioni di Legge o di ordini delle autorità (componenti della commissione esaminatrice);
- altre autorità pubbliche nel rispetto del Diritto dell'unione e/o dello Stato membro;
- autorità di pubblica sicurezza e autorità giudiziaria, nei limiti necessari per svolgere il loro compito istituzionale e/o di interesse pubblico (le suddette autorità nell'ambito di specifica indagine, conformemente al diritto dell'Unione o degli stati membri non sono considerate destinatarie).

I dati personali non sono soggetti a diffusione (intendendosi come tale il darne conoscenza in qualunque modo ad una pluralità di soggetti indeterminati), fatta salva la pubblicazione on-line nella sezione "Amministrazione Trasparente", prevista dalla normativa in materia di trasparenza amministrativa.

9. Trasferimento dei dati personali

I dati personali non sono trasferiti in paesi extra-UE. Tuttavia, in caso di un eventuale futuro trasferimento, il trattamento avverrà nel rispetto della normativa, ovvero, secondo una delle modalità consentite dalla Legge vigente, quali:

- trasferimento verso Paesi che offrono garanzie di protezione adeguate;
- adozione di Clausole contrattuali Standard approvate dalla Commissione Europea;
- adozione di Norme vincolanti d'impresa autorizzate dall'Autorità Garante;
- selezione di soggetti aderenti a programmi internazionali per la libera circolazione dei dati (es. EU-USA).

10. Periodo di conservazione dei dati

I dati personali sono conservati per il tempo necessario al conseguimento delle finalità perseguite o per qualsiasi altra legittima finalità collegata, nel rispetto del principio di limitazione della conservazione di cui all'art. 5 del GDPR, comma 1, lett. e), nonché degli obblighi di Legge cui è tenuto il Titolare.

11. Diritti dell'interessato

I partecipanti alla procedura di gara hanno il diritto di ottenere, nei casi previsti:

- l'accesso ai dati personali **ex art. 15 GDPR, diritto di accesso**;
- la rettifica dei dati personali inesatti o l'integrazione di quelli incompleti **ex art. 16 GDPR, diritto di rettifica**;
- la cancellazione dei dati personali **ex art. 17 GDPR, diritto alla cancellazione o diritto all'oblio**;
- la limitazione del trattamento dei dati **ex art. 18 GDPR, diritto di limitazione di trattamento**;
- la comunicazione dei dati personali in formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico **ex art. 20 GDPR, diritto alla portabilità dei dati**;
- la possibilità di opporsi, in qualsiasi momento, al trattamento dei dati personali **ex art. 21 GDPR, diritto di opposizione**.

Per l'esercizio dei diritti, è possibile rivolgersi al Titolare del trattamento con le seguenti modalità:

- raccomandata A/R all'indirizzo: **Via dei Ponderanesi, 2 – 13875, Ponderano**;
- PEC: **ufficio.protocollo@cert.aslbi.piemonte.it**.

In particolare, i diritti sono esercitabili specificando l'oggetto della richiesta, il diritto che si intende esercitare ed allegando la fotocopia di un documento di identità che attesti la legittimità della richiesta.

12. Proposizione di reclamo e segnalazione al Garante

L'interessato, ricorrendone i presupposti ha, altresì, il diritto di:

- proporre **reclamo** all'Autorità di controllo dello stato di residenza (ex art. 77 Reg. n. 679/2016), secondo le procedure previste dall'art. 142 del D.lgs. n. 196/2003, emendato dal D.lgs. n. 101/2018;
- rivolgere una **segnalazione** all'Autorità di controllo ex art. 144 D.lgs. n. 101/2018.



MODALITÀ TECNICHE DI UTILIZZO

Data pubblicazione: **31 Luglio 2025**

INDICE

1. INTRODUZIONE	3
1.1. OBIETTIVO E CAMPO DI APPLICAZIONE	3
1.2. VERSIONI	3
2. SINTEL	3
3. GUIDE E MANUALI.....	5
4. DOTAZIONE INFORMATICA	6
5. POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC).....	6
6. REGISTRAZIONE AI SERVIZI DELL'AZIENDA REGIONALE PER L'INNOVAZIONE E GLI ACQUISTI S.P.A.....	7
6.1. REGISTRAZIONE A SINTEL	8
6.2. DOCUMENTO RIEPILOGATIVO DEI DATI DELLA REGISTRAZIONE.....	9
6.3. REGISTRAZIONE A SINTEL PER LIBERI PROFESSIONISTI.....	9
6.4. REGISTRAZIONE A SINTEL PER LA PARTECIPAZIONE IN FORMA AGGREGATA.....	9
6.5. REGISTRAZIONE A SINTEL PER GLI OPERATORI ECONOMICI STRANIERI.....	10
7. FORMA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI	10
7.1. FIRMA DIGITALE	11
7.2. MARCATURA TEMPORALE	11
8. COMUNICAZIONI DELLA PROCEDURA	12
9. PREDISPOSIZIONE ED INVIO DELL'OFFERTA.....	12
9.1. DOCUMENTO D'OFFERTA	13
9.2. DIMENSIONI MASSIME DEI FILE CARICATI (UPLOAD)	14
9.3. HASH.....	14
10. CONTATTI.....	15

1. Introduzione

1.1. Obiettivo e campo di applicazione

Il presente documento ha l'obiettivo di descrivere le modalità tecniche di utilizzo della piattaforma di e-procurement di Regione Lombardia, Sintel, con particolare riferimento alla partecipazione alle procedure di gara, oltre a definire il quadro normativo rilevante. Se non diversamente stabilito nella lex specialis delle singole procedure di gara, il presente documento è da considerarsi parte integrante della documentazione di ogni procedura gestita in Sintel.

Al fine di inviare un'offerta in modo completo e tempestivo, evitando i rischi connessi agli aspetti tecnico-procedurali, si raccomanda gli operatori economici di:

- leggere attentamente i successivi capitoli prima di avviare l'operatività in Sintel;
- eseguire tutte le attività necessarie per la registrazione, l'iscrizione a EFT e l'invio dell'offerta descritte nei successivi capitoli, con congruo anticipo rispetto al termine ultimo per la presentazione delle offerte (visualizzabile nell'interfaccia "Dettaglio" della presente procedura in Sintel);

1.2. Versioni

Versione Piattaforma e-Procurement utilizzata per la stesura del manuale: R5.57.6.0

Versione IdPC utilizzata per la stesura del manuale: 25.1.02

2. SINTEL

La Regione Lombardia, a seguito degli interventi volti alla Razionalizzazione degli Acquisti nella Pubblica Amministrazione (L. 296/2006), ha messo a disposizione di tutti gli Enti di Pubblica Amministrazione abilitati la piattaforma telematica di e-procurement Sintel. Le procedure di gara gestite con Sintel sono condotte mediante l'ausilio di sistemi informatici e l'utilizzazione di modalità di comunicazione in forma elettronica, ai sensi:

- del D.Lgs. 50/2016 c.d. "Nuovo Codice Appalti" in virtù dell'adeguamento della piattaforma a tale nuova normativa. Tale adeguamento avverrà con modalità progressive e nelle tempistiche necessarie al rilascio tecnico degli interventi sulla piattaforma SINTEL (gli interventi operati sono indicati sul portale istituzionale di ARIA S.p.A.);
- D.G.R. n. IX/1530 di Regione Lombardia del 6/4/2011, Allegato A, "Determinazioni per il funzionamento e l'uso della piattaforma regionale per l'E-procurement denominata sistema di intermediazione telematica (Sintel) di Regione Lombardia (ART. 1, C. 6-bis, L. 33/2007) e del relativo elenco fornitori telematico".

Le soluzioni tecniche e le procedure di funzionamento di Sintel assicurano il rispetto delle norme sopra richiamate, nonché delle disposizioni relative alle firme digitali ed alla marcatura temporale:

- Direttiva 1999/93/CE, "Relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche", così come recepite dalla legislazione nazionale e dai relativi regolamenti applicativi;

- D.P.C.M. 30 marzo 2009, “Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme digitali e validazione temporale dei documenti informatici”;
- D.P.C.M. 22 Febbraio 2013, “Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche, avanzate, qualificate e digitali”.

La piattaforma Sintel assicura la segretezza delle offerte, impedisce di operare variazioni sui documenti inviati, garantisce l’attestazione e la tracciabilità di ogni operazione compiuta sulla piattaforma e l’inalterabilità delle registrazioni di sistema (log), quali rappresentazioni informatiche degli atti e delle operazioni compiute valide e rilevanti ai sensi di legge.

Ogni operazione effettuata attraverso la piattaforma:

- è memorizzata nelle registrazioni di sistema, quale strumento con funzioni di attestazione e tracciabilità di ogni attività e/o azione compiuta in Sintel;
- si intende compiuta nell’ora e nel giorno risultante dalle registrazioni di sistema.

Il tempo di Sintel è sincronizzato sull’ora italiana riferita alla scala di tempo UTC (IEN), di cui al D.M. 30 novembre 1993, n. 591.

Le registrazioni di sistema relative ai collegamenti effettuati sulla piattaforma Sintel e alle relative operazioni eseguite nell’ambito della partecipazione alla presente procedura sono conservate in Sintel e fanno piena prova nei confronti degli utenti, Tali registrazioni di sistema hanno carattere riservato e non saranno divulgate a terzi, salvo ordine del giudice o in caso di legittima richiesta di accesso agli atti, ai sensi della L. 241/1990. Le registrazioni di sistema sono effettuate ed archiviate, anche digitalmente, in conformità a quanto previsto dall’articolo 43 del D. Lgs. 82/2005 “Codice dell’Amministrazione Digitale” e ss.mm.ii. e, in generale, dalla normativa vigente in materia di conservazione ed archiviazione dei documenti informatici.

Le operazioni effettuate su Sintel sono riferite ai concorrenti sulla base delle chiavi di accesso rilasciate ai concorrenti ai sensi degli articolo 1, comma 1, lettera b), e 8 del D. Lgs. 82/2005 “Codice dell’Amministrazione Digitale” e ss.mm.ii. I concorrenti, con la partecipazione alla procedura, accettano e riconoscono che tali registrazioni costituiscono piena prova dei fatti e delle circostanze da queste rappresentate con riferimento alle operazioni effettuate su Sintel.

L’Azienda Regionale per l’Innovazione e per gli Acquisti S.p.A. (in seguito “ARIA S.p.A.”) è “Gestore del sistema”, e, tra l’altro, ha il compito di: (i) gestire i servizi di conduzione tecnica e delle applicazioni informatiche necessarie al funzionamento di Sintel; (ii) curare tutti gli adempimenti inerenti le procedure di registrazione e l’utilizzo di Sintel; (iii) controllare i principali parametri di funzionamento di Sintel stesso, segnalando eventuali anomalie del medesimo.

Quale responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. 196/2003 “Codice In Materia Di Protezione Dei Dati Personali” e ss.mm.ii, il Gestore del sistema cura l’adozione di tutte le misure previste dal D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. medesimo ed è, altresì, incaricato della conservazione delle registrazioni del sistema e della documentazione di gara ai sensi dell’Art.16, comma 3 della D.G.R. 6 aprile 2011 n. IX/1530.

La documentazione di gara viene archiviata da ARIA S.p.A. in qualità di Gestore del sistema, ma la conservazione della stessa è demandata ed è di responsabilità della stazione appaltante, ai sensi dell’Art.16, comma 3 della D.G.R. 6 aprile 2011 n. IX/1530. Il Gestore del sistema è, inoltre, responsabile della sicurezza informativa, logica e fisica di Sintel stesso e riveste il ruolo di responsabile della sicurezza e del trattamento dei dati ai sensi della disciplina che regola la materia, nonché dell’adozione di tutte le misure stabilite dal D. Lgs. 196/2003 “Codice In Materia Di Protezione Dei Dati Personali” e ss.mm.ii. in materia di protezione dei dati personali.

La piattaforma è costituita da complesse infrastrutture tecnologiche, quali sistemi di trasmissione ed elaborazione dati ed è stata realizzata sulla base dei migliori standard tecnologici e procedurali ad oggi presenti nello stato della tecnica. In ogni caso, non si possono escludere anomalie o malfunzionamenti di Sintel: in tale caso, la stazione appaltante si riserva di adottare tutte le misure necessarie per garantire la regolarità della procedura, ivi compresa la sospensione e la non aggiudicazione della stessa.

In ogni caso, i concorrenti esonerano la stazione appaltante e ARIA S.p.A., anche in qualità di Gestore del sistema, da qualsiasi responsabilità relativa a malfunzionamenti, difetti o vizi di Sintel, fatti salvi i limiti inderogabili previsti dalla legge; infatti, salvo il caso di dolo o colpa grave, ARIA S.p.A. non potrà essere in alcun caso ritenuta responsabile per qualunque genere di danno, diretto o indiretto, che dovessero subire gli operatori economici registrati, i concorrenti o, comunque, ogni altro utente di Sintel, e i terzi a causa o, comunque, in connessione con l'accesso, l'utilizzo, il mancato utilizzo, il funzionamento o il mancato funzionamento di Sintel.

I concorrenti sono consapevoli del fatto che qualsivoglia loro intervento avente come fine e/o effetto quello di turbare, alterare, sospendere o impedire indebitamente il normale funzionamento di Sintel, oltre a comportare le eventuali responsabilità civili e penali previste dalla legge, può determinare la revoca della registrazione a Sintel, di cui oltre, l'impossibilità di partecipare alla procedura di gara e/o, comunque, l'esclusione dalla medesima.

ARIA S.p.A. si riserva di segnalare qualsiasi fatto rilevante all'Autorità Giudiziaria e/o all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici per gli opportuni provvedimenti di competenza. I concorrenti si impegnano a manlevare e tenere indenne la stazione appaltante ed ARIA S.p.A., anche nella sua qualità di Gestore del sistema, risarcendo qualunque costo, danno, pregiudizio ed onere (ivi comprese le spese legali) che dovesse essere sofferto da questi ultimi a causa di un utilizzo scorretto o improprio di Sintel e, comunque, a causa di qualsiasi violazione della normativa vigente e della disciplina della presente procedura.

Con l'utilizzo di Sintel i concorrenti e la stazione appaltante esonerano ARIA S.p.A. da ogni responsabilità relativa a qualsivoglia malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere Sintel, attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni. Ove possibile ARIA S.p.A. comunicherà anticipatamente agli utenti registrati a Sintel gli interventi di manutenzione su Sintel. Gli utenti di Sintel, in ogni caso, prendono atto ed accettano che l'accesso a Sintel utilizzato per la presente procedura potrà essere sospeso o limitato per l'effettuazione di interventi tecnici volti a ripristinarne o migliorarne il funzionamento o la sicurezza.

3. Guide e manuali

L'uso della piattaforma Sintel è disciplinato, oltre che dal presente documento, dai "manuali", e dalla D.G.R. n. IX/1530 di Regione Lombardia del 6/4/2011, Allegato A, "Determinazioni per il funzionamento e l'uso della piattaforma regionale per l'e-procurement denominata sistema di intermediazione telematica (Sintel) di Regione Lombardia (Art. 1, c. 6-bis, L. 33/2007) e del relativo elenco fornitori telematico".

Questi documenti sono scaricabili dal sito www.ariaspa.it ([Home > Bandi e Convenzioni > E-procurement > Strumenti di Supporto > Guide e manuali](#)).

Nel caso di contrasto o incompatibilità tra le disposizioni di cui ai manuali e la documentazione di gara, prevale quanto disposto da quest'ultima.

4. Dotazione informatica

Al fine di poter partecipare alla presente procedura, l'operatore economico deve essere dotato della necessaria strumentazione tecnica ed informatica (software ed hardware) dei collegamenti alle linee di telecomunicazione necessari per il collegamento alla rete Internet, di una firma elettronica qualificata – o digitale – in corso di validità rilasciata da un prestatore di servizi fiduciari qualificati a norma del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014 (eIDAS), ovvero, in Italia, i certificatori qualificati per la fornitura di servizi fiduciari qualificati ai sensi dell'articolo 29 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii. (CAD – Codice di Amministrazione Digitale).

L'accesso alla piattaforma Sintel è possibile utilizzando un sistema dotato dei seguenti requisiti minimi:

- dimensioni dello schermo 15 pollici e risoluzione minima 1280x720;
- accesso Internet con una velocità di 1 Mb/sec;
- supporto alla cifratura TLS-1.2.

Per la navigazione i seguenti browser risultano essere compatibili con la piattaforma Sintel e con il Negozio Elettronico in tutte le rispettive funzionalità:

- Microsoft Edge;
- Mozilla Firefox 10 e superiori;
- Google Chrome.

E' possibile l'utilizzo di browser diversi da quelli elencati, per i quali non è garantita l'effettiva compatibilità con la piattaforma. Per un utilizzo ottimale si raccomanda comunque l'impiego di Mozilla Firefox 10 e superiori.

ATTENZIONE: Si ricorda che ai fini dell'espletamento di tutti i passaggi relativi alle procedure di gara è necessario dotarsi di programmi per l'apposizione e la lettura della firma digitale, quali Dike e Digital Sign. L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware e del software restano ad esclusivo carico degli utenti finali della piattaforma Sintel.

NOTA: Se si intende utilizzare il sistema di autenticazione SPID (Sistema Pubblico di Identità) è necessario avere a disposizione un cellulare per poter ricevere il codice "usa e getta" da utilizzare come password temporanea.

Se si intende utilizzare invece il sistema di autenticazione con Carta Nazionale dei Servizi (CNS) è necessario avere a disposizione il PIN associato alla carta.

Se si intende utilizzare il sistema di autenticazione Carta d'Identità Elettronica (CIE) è necessario avere a disposizione il PIN associato alla carta e un cellulare abilitato con NFC per leggere la carta e ricevere il codice OTP da usare come password temporanea.

5. Posta elettronica certificata (PEC)

La piattaforma Sintel comunica con gli utenti registrati attraverso Posta Elettronica Certificata (di seguito "PEC") per tutte le comunicazioni afferenti alle procedure di gara inviate direttamente dalla casella di posta Sintel.

Si ricorda che l'Art. 16 del D.L. 185/2008, "Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale" introduce per gli operatori economici l'obbligo di dotarsi

di una casella PEC, da dichiarare alla propria Camera di Commercio; tale obbligo è ribadito dal D.L. 18 Ottobre 2012, n. 179, in merito alle modalità di comunicazione con la Pubblica Amministrazione.

Pertanto, in sede di registrazione (v. successivo paragrafo 6.1 Registrazione a SINTEL), tutte le imprese devono obbligatoriamente indicare un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) commerciale acquistata da un gestore autorizzato.

Il dominio GOV.IT è relativo al servizio di posta elettronica certificata fornito dal Governo Italiano per permettere ai cittadini di dialogare con le Pubbliche Amministrazioni. Tuttavia tali caselle PEC non possono essere utilizzate per inviare comunicazioni ad altri cittadini, Enti o associazioni. Si consiglia pertanto di inserire nel proprio profilo utente in piattaforma Sintel un indirizzo PEC differente.

6. Registrazione ai servizi dell'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti S.p.A.

Attraverso il sito www.ariaspa.it (Home >> e-Procurement >> Registrazione) è possibile accedere al form di registrazione che consente ad Enti pubblici ed operatori economici di usufruire dei servizi messi a disposizione da ARIA S.p.A., tra i quali la piattaforma Sintel. Prima della registrazione è però necessario autenticarsi attraverso uno dei sistemi di autenticazione proposti di seguito:

SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale)

Gli utenti italiani possono accedere al sistema di autenticazione/registrazione tramite credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale).

La prima registrazione con credenziali SPID prevede 4 step:

1. Nella sezione «Autenticazione con LA TUA IDENTITA' DIGITALE "PASSWORD UNICA"» cliccare su «Entra con SPID»;
2. Selezionare l'ID provider, inserire le credenziali SPID e confermare;
3. Selezionare il pulsante «NUOVA REGISTRAZIONE»;
4. Compilare le pagine del percorso di registrazione ai servizi di ARIA S.p.A..

Username e Password (IdPC -Identity Provider del Cittadino)

La registrazione prevede 2 step:

1. Nella sezione «Autenticazione con username e password» cliccare su «Entra con ID e password» e successivamente su «Registrazione a IDPC». Inserisci i dati richiesti e riceverai le credenziali di accesso direttamente nella casella di posta indicata.
2. Registrazione ad ARIA: Una volta ottenute le credenziali, ritorna nella pagina di accesso e completa il processo di registrazione (richiederà pochi minuti).

NOTA: L'effettivo recapito delle comunicazioni inviate dalla casella PEO di IdPC dipende dalle seguenti tipologie di caselle destinatarie utilizzate e indicate dall'utenza in fase di registrazione:

PEC: il canale di comunicazione funziona a condizione che la casella di posta PEC del destinatario sia configurata in modo da poter ricevere messaggi di posta ordinaria;

PEO: il canale di comunicazione funziona senza garanzie per il mittente che il messaggio sia stato effettivamente recapitato;

CEC PAC (Comunicazione Elettronica Certificata tra Pubblica Amministrazione e Cittadino): il canale di comunicazione NON funziona poiché le caselle CEC PAC sono a circuito chiuso, dedicate alle relazioni con la Pubblica Amministrazione che le ha rilasciate all'utenza.

CNS (Carta Nazionale dei Servizi)

Gli utenti italiani possono accedere al sistema di autenticazione/registrazione utilizzando la Carta Regionale dei Servizi (CRS) o la Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

La prima registrazione con CRS/CNS prevede 3 step:

1. Nella sezione «Autenticazione con CARTA NAZIONALE DEI SERVIZI» cliccare su «Entra con CNS»
2. Autenticarsi con CNS (è necessario aver installato il Software CRS, aver inserito la Smartcard nel lettore e conoscere il relativo codice PIN)
3. Compilare le pagine del percorso di registrazione ai servizi di ARIA.

CIE (Carta d'Identità Elettronica)

Gli utenti italiani possono accedere al sistema di autenticazione/registrazione utilizzando la Carta d'Identità Elettronica (CIE).

La prima registrazione con CIE prevede i seguenti step:

1. Nella sezione «Accedi con la tua identità digitale» cliccare su «Entra con CIE»
2. "Entra con CIE" consente ai cittadini in possesso di una CIE di autenticarsi ai servizi online abilitati con diverse modalità:
 - "Desktop" – l'accesso al servizio avviene mediante un computer a cui è collegato un lettore di Smartcard contactless per la lettura della CIE (è necessario installare prima il "Software CIE", posare la Smartcard sul lettore contactless e conoscere il relativo codice PIN).
 - "Desktop con smartphone" – l'accesso al servizio avviene da computer e per la lettura della CIE, in luogo del lettore di smart card contactless, l'utente utilizza il proprio smartphone dotato di interfaccia NFC e dell'app "Cie ID" (è necessario scansionare il QR code mostrato dal browser usando lo smartphone, conoscere il codice PIN della CIE che dovrà essere posata sullo smartphone per generare il codice OTP).
3. Compilare le pagine del percorso di registrazione ai servizi di ARIA.

6.1. Registrazione a SINTEL

Per poter presentare offerta e prendere parte alla procedura, ciascun operatore economico è tenuto ad eseguire preventivamente la Registrazione a Sintel così come disciplinato nei "Manuali", accedendo al [portale di ARIA S.p.A.](#), nell'apposita sezione "Registrazione".

La registrazione è del tutto gratuita, non comporta in capo all'operatore economico che la richiede l'obbligo di presentare l'offerta, né alcun altro onere o impegno. Salvo malfunzionamenti delle reti, dell'infrastruttura e delle tecnologie di comunicazione, la procedura di registrazione è automatica e avviene rapidamente. In ogni caso, ai fini del

rispetto dei termini previsti per l'invio delle offerte e, per prevenire eventuali malfunzionamenti, si consiglia di procedere alla registrazione con congruo anticipo, prima della presentazione dell'offerta.

L'utenza creata in sede di registrazione è necessaria per ogni successivo accesso alle fasi telematiche della procedura. L'utente è tenuto a non diffondere a terzi la chiave di accesso a mezzo della quale verrà identificato da Sintel.

Le chiavi di accesso sono strettamente personali e devono essere conservate con cura. Gli utenti sono tenuti a conservarle con la massima diligenza, a mantenerle segrete e riservate, a non divulgarle o comunque cederle a terzi e ad utilizzarle sotto la propria esclusiva responsabilità, ai sensi dell'Art. 3 della D.G.R. 6 aprile 2011 n. IX/1530.

L'operatore economico ottiene l'utenza attraverso il legale rappresentante, ovvero un procuratore (generale o speciale) abilitato a presentare offerta. L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, si obbliga a dare per valido l'operato compiuto dai titolari e/o utilizzatori delle utenze riconducibili all'interno di Sintel all'operatore economico medesimo; ogni azione da questi compiuta all'interno di Sintel si intenderà, pertanto, direttamente imputabile all'operatore economico registrato.

6.2. Documento riepilogativo dei dati della registrazione

Al termine del processo di registrazione, l'operatore economico deve firmare digitalmente il documento riepilogativo dei dati della registrazione (in formato .pdf).

È necessario cliccare su "Scarica .pdf", selezionare il percorso di salvataggio senza modificare il nome del file generato da Sintel. Si consiglia quindi di aprire il file utilizzando il software per la firma digitale e non altri programmi (Adobe Reader, Word, etc).

In generale, si raccomanda di non eseguire le seguenti operazioni: 1) effettuare il salvataggio in locale utilizzando "salva con nome" o "salva una copia"; 2) rinominare il file, neppure dopo averlo firmato; 3) qualsiasi operazione che possa modificare/alterare il contenuto o le proprietà del file originale. Una volta correttamente firmato, il file deve essere nuovamente caricato (upload) nel modulo di registrazione.

6.3. Registrazione a SINTEL per Liberi Professionisti

La registrazione ai servizi ARIA S.p.A. è possibile per tutti gli operatori economici, compresi i liberi professionisti operanti nell'ambito delle professioni regolamentate e non regolamentate, gli studi associati e altre società di professionisti.

Per queste tipologie di operatori economici, nel form di registrazione ai servizi e-procurement ARIA non è richiesto obbligatoriamente l'inserimento della partita IVA.

6.4. Registrazione a SINTEL per la partecipazione in forma aggregata

- a) Nel caso in cui un operatore economico intenda partecipare ad una procedura di gara nelle seguenti forme di aggregazione: consorzio stabile, rete di imprese, è necessario effettuare una nuova registrazione ad-hoc ai servizi e-procurement di ARIA S.p.A., selezionando attraverso il menu a tendina “Tipo di società” la voce appropriata.
- b) Nel caso in cui un operatore economico intenda partecipare ad una procedura di gara nelle seguenti forme di aggregazione: raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio costituendo o altra forma finalizzata alla partecipazione ad una specifica procedura di scelta del contraente, è sufficiente la registrazione a Sintel della capogruppo / mandataria senza che sia necessaria la registrazione di tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento. Si precisa che al momento di accedere all’interfaccia “Dettaglio” della procedura di gara d’interesse, prima di avviare il percorso guidato “Invia offerta”, è necessario utilizzare l’apposita funzionalità “Partecipazione in forma aggregata”, disponibile attraverso il menu di sinistra. Una volta creata la forma di partecipazione attraverso questa funzionalità, sarà possibile procedere all’invio dell’offerta, selezionando la forma di partecipazione.

6.5. Registrazione a SINTEL per gli Operatori Economici stranieri

La partecipazione alle procedure gestite attraverso la piattaforma Sintel è possibile anche per tutti i fornitori stranieri, sia che essi abbiano una sede operativa in Italia o meno. Il requisito è quello di munirsi di firma elettronica qualificata – o digitale – in corso di validità rilasciata da un prestatore di servizi fiduciari qualificati a norma del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014 (eIDAS), ovvero, in Italia, i certificatori qualificati per la fornitura di servizi fiduciari qualificati ai sensi dell’articolo 29 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii. (CAD – Codice di Amministrazione Digitale). La firma digitale dovrà inoltre essere conforme a quanto esplicitato nel paragrafo 7.1 - FIRMA DIGITALE del presente documento.

Il form di registrazione ai servizi e-procurement ARIA è disponibile in lingua inglese. Per approfondimenti circa le particolarità di questo tipo di registrazione, è possibile contattare il call center al numero +39-02.39.331.780 (assistenza in lingua italiana).

7. Forma e sottoscrizione dei documenti

Ogni documento relativo ad una procedura di gara Sintel deve essere presentato secondo le norme e le modalità di partecipazione sotto indicate, redatto in ogni sua parte in lingua italiana ed in conformità a quanto previsto dalla documentazione di gara.

Ogni documento elettronico (di seguito, per brevità, anche solo “file”) inviato dall’operatore economico nell’ambito della presentazione dell’offerta dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante dell’operatore economico con la firma digitale, nonché marcato temporalmente (se previsto dalla documentazione di gara).

Resta in ogni caso di esclusiva competenza e responsabilità dell’operatore economico verificare che la propria documentazione sia effettivamente e correttamente sottoscritta con firma digitale e marcata temporalmente. Per l’elenco dei certificatori accreditati e per maggiori informazioni sulla firma digitale, la marca temporale e la Posta Elettronica Certificata si può fare riferimento al sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale www.agid.gov.it.

La stazione appaltante potrà procedere in qualsiasi momento a controlli e verifiche della veridicità e della completezza del contenuto delle dichiarazioni della documentazione presentate dai concorrenti, richiedendo l'esibizione di documenti originali e certificati attestanti quanto dichiarato dai concorrenti.

Si rammenta che, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, la falsa dichiarazione comporta sanzioni penali e costituisce causa d'esclusione dalla partecipazione alla procedura.

Qualora sia richiesto da Sintel ovvero qualora l'operatore economico preveda il caricamento di numerosi file utilizzando un formato di compressione – quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, in formato elettronico “.zip” ovvero “.rar” ovvero “.7z” ovvero equivalenti software di compressione dati – salvo diverse indicazioni nella documentazione di gara, tutti i singoli file in esso contenuti dovranno essere firmati digitalmente, mentre la cartella compressa stessa non dovrà essere firmata.

7.1. Firma digitale

In conformità alla normativa nazionale di riferimento, Sintel supporta firme digitali generate nel formato CAdeS (CMS Advanced Electronic Signatures, con algoritmo di cifratura SHA-256) BES. Questa tipologia di firma digitale è distinguibile dall'estensione del file che viene generato dopo l'apposizione della firma (.p7m).

Si precisa che Sintel accetta anche firme digitali di tipo PAdES (PDF Advanced Electronic Signature).

Le firme digitali gestite sono di tipo attached. Il documento originario oggetto di firma e il certificato di firma digitale risiedono all'interno in un unico file.

Nel caso di apposizione di firme multiple, Sintel gestisce firme in modalità “parallela” e in modalità “nidificata”.

Si precisa inoltre, che ai fini della sottoscrizione della documentazione di gara e dei documenti componenti le offerte, non è valida la Firma Elettronica (firma “debole”).

7.2. Marcatura temporale

La Marcatura Temporale è il risultato della procedura con cui si attribuisce ad uno o più documenti informatici un riferimento temporale opponibile ai terzi. Tale riferimento è richiesto dal legislatore (articoli 20 e 21 D.Lgs n. 82/2005 e articolo 37 del D.P.C.M. 30 marzo 2009 “Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme digitali e validazione temporale dei documenti informatici”), al fine di garantire la validità della firma digitale nel tempo e la conseguente opponibilità a terzi della medesima, a tutela dell'operatore economico.

È possibile marcare temporalmente i documenti utilizzando un kit per la firma digitale. I software di firma forniti, sia per la smart card che per il token usb, permettono di apporre firme digitali e marche temporali (che devono essere acquistate da una Certification Authority), anche attraverso un'unica operazione.

Sintel gestisce esclusivamente marcature temporali di tipo “attached”: il documento originario oggetto di marcatura temporale e la marca temporale devono quindi risiedere all'interno di un unico file, aggiungendo al nome del file firmato digitalmente l'estensione *.tsd.

Infine, si evidenzia che il Gestore del sistema, al fine di garantire opponibilità ai terzi della traccia delle operazioni svolte e dei file presenti in piattaforma provvede ad apporre firma digitale e marcatura temporale a tutti i log di Sintel.

ATTENZIONE: Se non richiesta obbligatoriamente dalla stazione appaltante nella documentazione di gara, per gli operatori economici è comunque possibile decidere di apporre la marcatura temporale sui documenti componenti la propria offerta, in questo caso la marcatura temporale costituisce ulteriore garanzia di opponibilità ai terzi dei documenti digitali, in qualsiasi momento successivo alla produzione degli stessi.

8. Comunicazioni della Procedura

Salvo diversamente indicato nella documentazione di gara, tutte le comunicazioni nell'ambito della procedura, avverranno di regola per via telematica, attraverso l'apposita funzionalità di Sintel denominata "Comunicazioni procedura", disponibile per l'operatore economico nell'interfaccia "Dettaglio" della procedura di gara.

L'operatore economico elegge dunque, quale domicilio principale per il ricevimento delle comunicazioni inerenti le procedure e, in generale, le attività svolte nell'ambito di Sintel l'apposita area riservata ad accesso sicuro "Comunicazioni procedura" e l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dichiarato dallo stesso al momento della registrazione (o successivamente con l'aggiornamento del profilo utente).

A tale fine, l'operatore economico si impegna a verificare costantemente e tenere sotto controllo la funzionalità "Comunicazioni procedura" all'interno di Sintel. Tutte le comunicazioni della procedura inviate attraverso Sintel da Enti pubblici ed operatori economici, sono inviate anche all'indirizzo PEC dichiarato dall'operatore economico al momento della registrazione.

Sintel utilizza per le comunicazioni una casella PEC, ai sensi dell'Art. 48 del D. Lgs. 82/2005, del D.P.R. 68/2005 e del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii.. Il momento, data ed orario, di invio delle comunicazioni effettuate attraverso Sintel sono determinate dalle registrazioni di sistema (log).

In caso di R.T.I. costituendi e Consorzi ciascuna delle imprese che prendono parte al raggruppamento eleggono quale domicilio per il ricevimento delle comunicazioni relative alla procedura i recapiti appartenenti all'impresa mandataria.

9. Predisposizione ed invio dell'offerta

La predisposizione e l'invio dell'offerta avviene esclusivamente mediante l'apposita funzionalità "Invia" disponibile al termine della procedura di redazione, sottoscrizione e caricamento (upload) su Sintel della documentazione che compone l'offerta (percorso guidato "Invia Offerta").

Si ricorda che il semplice caricamento (upload) della documentazione di offerta su Sintel non comporta l'invio dell'offerta alla stazione appaltante. L'operatore economico dovrà verificare di avere completato tutti i passaggi richiesti da Sintel e procedere con la conferma e successivo invio dell'offerta. Sintel darà comunicazione all'operatore economico del corretto invio dell'offerta.

E' possibile per l'operatore economico sottomettere una nuova offerta (entro i termini per la presentazione delle offerte), tale nuova offerta annulla e sostituisce la precedente, che entra nello stato "sostituita" e non potrà essere quindi più consultata.

Alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, le offerte correttamente inviate non possono essere più ritirate e sono definitivamente acquisite dal Sintel, che le mantiene segrete e riservate fino all'inizio delle operazioni di apertura e verifica della documentazione da parte della stazione appaltante.

Tutta la documentazione allegata e le informazioni inserite in Sintel componenti l'offerta inviata dall'operatore economico sono mantenute segrete, riservate e conservate in appositi e distinti documenti informatici.

Sintel garantisce il rispetto della massima segretezza e riservatezza dell'offerta e dei documenti che la compongono, assicurando la provenienza e l'inalterabilità della stessa. In caso di RTI o Consorzio Ordinario l'offerta presentata determina la responsabilità solidale nei confronti dall'Amministrazione nonché nei confronti dei fornitori o dei subappaltatori (se concesso il subappalto).

ATTENZIONE: Si ricorda che la sessione di operatività della piattaforma Sintel consente un periodo di inattività pari al massimo a due ore consecutive. Pertanto se la sessione dovesse scadere senza che l'offerta sia stata inviata o salvata, le informazioni inserite nel percorso "Invia offerta" andranno perdute e dovranno dunque essere prodotte nuovamente in una successiva sessione in Sintel (ivi incluso il "documento d'offerta" di cui al successivo paragrafo 0). È sempre possibile completare un'offerta in un momento successivo rispetto a quando si è iniziata la compilazione, in questo caso è necessario utilizzare la funzionalità "Salva".

9.1. Documento d'offerta

Al quarto step del percorso guidato "Invio offerta", l'operatore economico deve firmare digitalmente il "Documento d'offerta" (in formato .pdf).

Il documento d'offerta rappresenta un elemento essenziale dell'offerta, in quanto è l'unico documento in cui vengono sottoscritte tutte le dichiarazioni rese "a video", i dati tecnici sui file allegati (hash, dimensione, formato) e i valori dell'offerta economica. Pertanto, con la sottoscrizione del documento d'offerta l'operatore economico assume la paternità dell'offerta inserita in Sintel e si assume la responsabilità sulla verifica dell'integrità e leggibilità di tutti gli elementi della stessa.

È necessario cliccare su "Scarica .pdf", selezionare il percorso di salvataggio, senza modificare il nome del file generato da Sintel. Si consiglia quindi di aprire il file utilizzando il software per la firma digitale e non altri programmi (Adobe Reader, Word, etc).

In generale, si raccomanda di non eseguire le seguenti operazioni: 1) effettuare il salvataggio in locale utilizzando "salva con nome" o "salva una copia"; 2) rinominare il file, neppure dopo averlo firmato; 3) eseguire qualsiasi operazione che possa modificare/alterare il contenuto o le proprietà del file originale. Una volta correttamente firmato (vedi par. 7.1), il file deve essere nuovamente caricato (upload) in piattaforma.

ATTENZIONE: Si precisa che qualora un operatore economico voglia completare l'invio dell'offerta in un momento successivo rispetto all'avvio del percorso guidato deve necessariamente utilizzare la funzionalità "SALVA" per memorizzare i dati dell'offerta. Si precisa inoltre che cliccando una qualsiasi funzionalità "esterna" rispetto al percorso guidato "Invia Offerta", oppure chiudendo il browser internet senza effettuare il salvataggio, tutti i dati non saranno memorizzati e sarà quindi necessario procedere all'invio di una nuova offerta, ivi inclusa la generazione di un nuovo "DOCUMENTO D'OFFERTA".

9.2. Dimensioni massime dei file caricati (Upload)

In fase di sottomissione delle offerte (busta amministrativa, busta tecnica, busta economica) Sintel applica il controllo sulla dimensione dei file che vengono “caricati” in piattaforma (upload), attraverso gli appositi campi.

In ciascun campo a disposizione per l'upload, è consentito il caricamento di documenti (file, anche sotto forma di cartella compressa) con dimensioni superiori a 0 byte (non sono quindi accettati file completamente vuoti), ed inferiori ai 150 Mbyte (200 Mbyte nel caso di procedura per l'affidamento di lavori pubblici).

Nel caso di invio di comunicazioni tramite la piattaforma, le dimensioni massime dei file allegati alla funzionalità di messaggistica interna di Sintel non deve superare complessivamente i 30 Mbyte.

ATTENZIONE: Le performance di caricamento dei file all'interno di Sintel dipendono dalle dimensioni degli stessi, pertanto, quando possibile, si consiglia di non superare i 20 Mbyte per singolo file. In generale, effettuare l'upload di file di grandi dimensioni attraverso internet può richiedere tempi lunghi, non dipendenti da Sintel, ma dalle infrastrutture di rete e dal grado di saturazione delle stesse. Dunque, in particolare laddove l'offerta comprenda file di grandi dimensioni, si ribadisce l'importanza di effettuare le operazioni di caricamento con ampio anticipo rispetto al termine ultimo per la presentazione delle offerte.

9.3. Hash

Si definisce hash una funzione matematica capace di produrre una stringa (sequenza di caratteri) di lunghezza fissa partendo da qualunque file o testo. Ogni modifica del file o del testo produrrà una diversa stringa in uscita, cui si assegnerà un nuovo codice hash completamente differente dal precedente.

Esempi di algoritmo di hash sono l'MD5 o lo SHA. Sintel calcolerà il codice hash usando algoritmo MD5 codificato in Base64 e lo assegnerà in modo univoco all'ultimo file caricato dai concorrenti in ogni campo del percorso guidato “Invia Offerta”.

I concorrenti potranno verificare i codici hash dei file caricati, consultando il documento d'offerta generato al quarto step del percorso guidato “Invia Offerta” che dovrà essere scaricato dall'operatore economico sul proprio terminale come descritto nel precedente paragrafo 0

Documento d'offerta e quindi sottoscritto con firma digitale dal titolare della ditta o dal suo legale rappresentante. Tale firma rappresenta un'ulteriore prova della correttezza ed autenticità dei file allegati.

Grazie al confronto dei codici hash sarà, ad esempio possibile, verificare che i file scaricati dalla stazione appaltante in fase di valutazione delle offerte ricevute, corrispondano esattamente a quelli inseriti in Sintel dall'operatore economico.

10. Contatti

Per ricevere supporto tecnico ed operativo sui servizi di e-Procurement, i canali a disposizione sono i seguenti:

	EMAIL: supportoacquistipa@ariaspa.it per richieste di supporto tecnico e/o informativo sui servizi ARIA: piattaforma Sintel e Negozio Elettronico, altri strumenti di e-procurement, iniziative di gara in corso e convenzioni attive
	NUMERO VERDE: 800 116 738 (dall'estero +39 02 39 331 780 assistenza in lingua italiana) I nostri operatori sono a disposizione tutti i giorni dalle 9.00 alle 17.30 esclusi sabato, domenica e festivi

Allegato A - Domanda di partecipazione (nel caso di partecipazione a lotti diversi in più forme occorre presentare tante domande quante sono le diverse forme di partecipazione)

(da presentare in bollo nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72)¹

Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà sono rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del T.U. approvato con D.P.R. 28.12.2000, n. 445

Denominazione Operatore economico	
Tipologia societaria	
Partita IVA/Codice fiscale	
Forma di partecipazione alla procedura	

Il/La sottoscritto/a ²

nella sua qualifica di:

- ☐ Legale Rappresentante
- ☐ Istitore
- ☐ Procuratore speciale o generale con mandato di rappresentanza con firma disgiunta (*allegare la procura, tranne nel caso in cui l'attribuzione dell'incarico risulti dalla visura camerale*)
- ☐ Procuratore speciale o generale con mandato di rappresentanza con firma congiunta della ditta che rappresenta (*allegare la procura, tranne nel caso in cui l'attribuzione dell'incarico risulti dalla visura camerale*)

Chiede di partecipare in qualità di:

operatore singolo

raggruppamento temporaneo (*indicare se costituito o costituendo*) formato da: (indicare i ruoli ricoperti)

Consorzio stabile

Consorzio tra società cooperative

Consorzio tra imprese artigiane

¹ L'imposta di bollo è assolta secondo le indicazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 22/E con riferimento alle note e agli altri documenti richiamati dall'articolo 13, punto 1, della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 642, nonché agli altri atti e documenti, diversi da quelli sopra citati, che precedono il momento della stipula del contratto.

² Le dichiarazioni devono essere rese dal titolare /rappresentante legale/istitutore

- dell'Operatore singolo,
- dei consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice.
- dei consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice,
- della Mandataria /Capofila nel caso di RTI o Consorzi Ordinari costituiti
- di tutte le imprese raggruppate in un RTI nel caso di RTI ancora da costituire
- di tutte le imprese consorziate che partecipano alla gara nel caso di un Consorzio Ordinario ancora da costituire
- dell'impresa retista che riveste la funzione di organo comune nel caso di rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza e con/senza soggettività giuridica;
- delle imprese retiste che partecipano alla gara nel caso di Rete dotata di organo comune privo di rappresentanza o se la Rete è sprovvista di organo comune o se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria.
- del Gruppo Europeo Interesse Economico

Consorzio ordinario *(indicare se costituito o costituendo)*

Rete dotata di organo comune

Rete sprovvista di organo comune o con organo comune privo di rappresentanza

GEIE

altro *(indicare altre, eventuali forme di partecipazione previste dalla normativa speciale di settore)*

consapevole ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47, 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, delle responsabilità penali cui può andare incontro nel caso di dichiarazioni mendaci nonché, delle conseguenze amministrative di esclusione dalle gare di cui al D.Lgs. n. 36/2023 e alla normativa vigente in materia.

(Compilare soltanto i campi di interesse)

1. Dichiarazioni in caso di partecipazione in forma associata o in più forme diverse

(Per tutti i consorzi, i raggruppamenti temporanei e i GEIE, già costituiti e costituendi)

- **DICHIARA** che le seguenti parti/percentuali del servizio/fornitura saranno eseguite dagli operatori economici di seguito indicati:

In caso di raggruppamenti art. 65 comma 2 lett. e) del Codice e consorzi ordinari

servizio/fornitura	Parte /percentuale	Operatore esecutore

In caso di Consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice

- **DICHIARA** che il Consorzio concorre con le seguenti Consorziatrici esecutrici. (Tale indicazione deve essere resa anche nel caso in cui il consorzio indichi come consorziata esecutrice un altro consorzio. In tal caso, detto consorzio dovrà a sua volta indicare le consorziate esecutrici, specificando, nella tabella, che si tratta di consorziate appartenenti al consorzio esecutore.)

Denominazione/Ragione Sociale	C.F.	Sede

(Solo per i Consorzi Stabili)

- **DICHIARA** che il Consorzio, al fine di soddisfare i requisiti di partecipazione prescritti dal Bando di gara ricorre ai requisiti delle consorziate non esecutrici così come di seguito indicato *(compilare solo se di interesse)*:

Denominazione/Ragione Sociale	C.F.	Requisito e relativa misura

(Ciascuna consorziata, esecutrice e non, deve presentare una propria domanda di partecipazione)

- **DICHIARA** di non partecipare in forma singola/associata e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta;
- **DICHIARA** di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio);

o, in alternativa,

- **DICHIARA** di partecipare in più di una forma, <indicare quali> e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
- **DICHIARA** di non partecipare a più di un consorzio stabile.

(Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di cui all'articolo 65, comma 2 lett. f) del d.lgs. 36/2023 o GEIE non ancora costituiti)

Dichiarazioni da rendere da parte di ciascun componente del RTI/Consorzio ordinario:

- **DICHIARA** che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo a (indicare l'operatore che sarà nominato capogruppo);
- **SI IMPEGNA**, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate

(Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica)

- **DICHIARA:**
 - di concorrere per le seguenti imprese:
.....
- **DICHIARA** che le seguenti parti/percentuali del servizio/fornitura saranno eseguite dagli operatori economici di seguito indicati:

servizio/fornitura	Parte /percentuale	Operatore esecutore
--------------------	--------------------	---------------------

- *(dichiarazione da rendere solo dall'organo comune):* che l'aggregazione di imprese di rete è iscritta al Registro delle Imprese di al n..... partita I.V.A. n..... oppure è iscritta al Registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di..... al n.

(Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo)

- *(in caso di Rete costituenda):*
- **DICHIARA:** *(dichiarazione da rendere da parte di ciascun operatore che compone la rete)*
 - che in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo a
 - di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei

2. Dichiarazioni in caso di avvalimento *(da ripetere per ciascuna impresa ausiliaria)*

- **DICHIARA** di avvalersi dell'impresa al fine di dimostrare il possesso dei requisiti indicati nella sezione del DGUE relativa all'avvalimento e allega il contratto di avvalimento.
- **DICHIARA** di avvalersi dell'impresa al fine di migliorare l'offerta **[N.B.: i requisiti oggetto di avvalimento dovranno essere indicati esclusivamente nel contratto di avvalimento]** e presenta il contratto di avvalimento *(indicare se nell'offerta tecnica o nella documentazione amministrativa).*

3. Dichiarazioni in caso di adozione di misure di self-cleaning:

- **INSERISCE** nel FVOE la relazione che illustra le misure di self cleaning adottate in relazione alle cause di esclusione verificate prima della presentazione della presente domanda e indica nel DGUE, il riferimento al documento caricato nel FVOE;
- in alternativa, dichiara che è stato impossibilitato ad adottare misure di self cleaning per i seguenti motivi *[indicare le motivazioni]* e si impegna ad adottare misure idonee e a comunicare le stesse tempestivamente e comunque prima dell'aggiudicazione.

4. Dichiarazioni in caso di sottoposizione a concordato preventivo con continuità aziendale

- **DICHIARA** che il provvedimento di ammissione al concordato è stato emesso il da
- **DICHIARA** che il provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare è stato emesso il da
- *(solo in caso di raggruppamento)*

DICHIARA che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019

- **ALLEGA** la relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto

5. Dichiarazioni in caso di sottoposizione a sequestro/confisca

(In caso di Sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario. La dichiarazione è resa per gli effetti dell'articolo 96, comma 13, del codice)

- **DICHIARA** che è stato emesso il provvedimento *(indicare il tipo di provvedimento ... Sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario)* in data ... da parte di

6. [Eventuale, in caso di servizi o forniture rientranti in una delle attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui al comma 53, dell'art. 1, della legge 6 novembre 2012, n. 190: Dichiarazioni in caso di servizi/forniture di cui ai settori sensibili ex art 1, comma 53 della l. 190/2012

- ☐ **DICHIARA** di essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. White List) della Prefettura di
- ☐ **DICHIARA** di aver presentato la domanda di iscrizione o di rinnovo nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. White List) della Prefettura di
- ☐ **DICHIARA** di non essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. White List) in quanto l'esecuzione del servizio/fornitura di cui ai settori sensibili è demandata ad altro soggetto in possesso del requisito *[indicare il soggetto]*.

7. [Eventuale se la procedura:

- **ha un lotto unico pari o superiore a 250 milioni di euro;**

- **è suddivisa in lotti con valore complessivo stimato superiore a 250 milioni di euro e il valore del lotto o dei lotti per cui si può presentare offerta è pari o superiore a 125 milioni di euro;**

Dichiarazioni da rendere anche da tutti i membri del RTI/Consorzio e dalle consorziate esecutrici.

- ☐ **DICHIARA** che non ha ricevuto contributi finanziari esteri soggetti ad obbligo di notifica a norma dell'articolo 28 del Regolamento U.E. n. 2022/2560

o in alternativa

- ☐ **DICHIARA** che ha ricevuto contributi finanziari esteri soggetti ad obbligo di notifica a norma dell'articolo 28 del Regolamento U.E. n. 2022/2560 e, pertanto, presenta l'allegato II del Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1441 relativo alle sovvenzioni estere distorsive del mercato interno, compilato in tutte le sue parti.

o in alternativa

- ☐ **DICHIARA** che ha ricevuto i contributi finanziari esteri non soggetti ad obbligo di notifica a norma dell'articolo 28, paragrafo 1, lettera b) e, pertanto, presenta l'allegato II del Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1441 relativo alle sovvenzioni estere distorsive del mercato interno, compilato nelle sezioni 1, 2, 7 e 8.

o in alternativa

- **DICHIARA** che partecipa a lotti il cui valore complessivo è inferiore a 125 milioni di euro e, pertanto, non è tenuto agli obblighi dichiarativi di cui al Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1441 relativo alle sovvenzioni estere distorsive del mercato interno.

8. Ulteriori dichiarazioni

DICHIARA, altresì:

- di ritenere remunerativa l'offerta economica presentata, avendo tenuto conto, per la relativa formulazione:
 - delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza derivanti dal CCNL applicato.
 - di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, [eventuale, se presenti prezzi di riferimento pubblicati dall'ANAC: ivi compresi i prezzi di riferimento pubblicati dall'ANAC], che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi/fornitura, sia sulla determinazione della propria offerta.
- di accettare il patto di integrità di cui alla Delibera
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante reperibile nel sito e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto.
- **SI IMPEGNA** a non attuare nella presente gara intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile.
- **DICHIARA** di aver preso visione della documentazione relativa a (se presente):
 - dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare gli operatori dell'appaltatore e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività (pubblicato sul sito selezionando la voce ".....");
 - (se presente negli atti di gara) documento ricognitivo redatto dalla stazione appaltante relativamente alle ipotesi dei rischi interferenti con relative misure da adottare per eliminare o ridurre i rischi stessi e la stima degli eventuali costi della sicurezza relativi ai rischi interferenti (parte integrante del DUVRI);

(Solo se previsto il sopralluogo obbligatorio)

- **DICHIARA** di aver preso visione dei luoghi come da certificato rilasciato da in data
- **DICHIARA** di beneficiare della seguente riduzione della garanzia a corredo dell'offerta ai sensi dell'articolo 106, comma 8, (compilare solo se di interesse) e inserisce le relative certificazioni nel FVOE.

30% per il possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000;

50% in quanto qualificabile come micro, piccola o media impresa oppure facente parte di un raggruppamento di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese,³

10% per aver presentato una fideiussione, emessa e firmata digitalmente, che sia gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 106, comma 3, del codice;

³ Si ricorda che questa riduzione non è cumulabile con quella di cui al punto precedente. Pertanto chi beneficia di questa riduzione non può indicare anche la precedente.

riduzione per il possesso di uno o più delle seguenti certificazioni o marchi (la stazione appaltante individua la certificazione e il marchio tra quelli previsti dall'allegato II.13 del Codice e indica la percentuale di riduzione della cauzione, con il vincolo che la somma non può superare il 20%):

Norma	Certificazione/marchio posseduti

- **DICHIARA** che la cauzione è stata costituita nella forma di (indicare se cauzione o fideiussione).
- (eventuale, solo nel caso in cui la garanzia sia rilasciata nella forma di fideiussione) indica il seguente sito internet..... o la seguente PEC del garante....., al fine di consentire la verifica di veridicità e autenticità della garanzia da parte della stazione appaltante.
- (eventuale, solo nel caso in cui la garanzia sia rilasciata tramite bonifico) che, in caso di restituzione della garanzia provvisoria costituita tramite bonifico, il relativo versamento dovrà essere effettuato sul conto corrente bancario IBAN n. intestato a, presso
- **DICHIARA** di aver provveduto al pagamento del contributo dovuto in favore dell'Autorità ai sensi dell'articolo 1, comma 65 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 oppure di impegnarsi ad effettuare il pagamento entro il termine fissato per la presentazione della domanda, a pena di inammissibilità della stessa.
- **DICHIARA di impegnarsi a mantenere valida e vincolante la propria offerta per il periodo previsto nel bando di gara.**
- **ALLEGA** la ricevuta di pagamento elettronico dell'imposta di bollo o del bonifico bancario o, in alternativa, indica il seguente numero seriale della marca da bollo, producendo copia del contrassegno in formato.pdf. Assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

9. [Eventuale, ove previste nel Disciplinare le relative previsioni: Assunzione di specifici impegni in materia di tutela del lavoro e parità di genere e generazionale

(Non applicabile ai servizi di natura intellettuale e alle forniture senza posa in opera)

(In caso di Consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice, se il consorzio non esegue in proprio: le dichiarazioni seguenti sono rese per conto delle consorziate esecutrici. In caso di raggruppamenti, RETE e GEIE le dichiarazioni seguenti sono rese dalla mandataria/capofila per conto delle imprese esecutrici)

DICHIARA di impegnarsi a:

- garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato, nel rispetto degli impegni assunti in offerta;
- rispettare le misure individuate nel bando di gara al fine di garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate;

▪ [applicare al proprio personale il CCNL indicato nel bando di gara;

o in alternativa

▪ [di applicare al proprio personale il seguente CCNL(indicare il CCNL applicato) identificato dal codice alfanumerico unico, ma di impegnarsi ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nel bando di gara nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata];

o in alternativa

- [di applicare al proprio personale il seguente CCNL(indicare il CCNL applicato) identificato dal codice alfanumerico unico che garantisce le stesse tutele economico e normative rispetto a quello indicato nel bando di gara, come evidenziato nella dichiarazione di equivalenza allegata all'offerta tecnica];
- assicurare l'applicazione delle medesime tutele economiche e normative garantite ai propri dipendenti ai lavoratori delle imprese che operano in subappalto.

[Per le procedure di gara riservate ai sensi dell'articolo 61 del codice e/o per quelle afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 (PNRR), nonché dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 (PNC), avviate dopo l'entrata in vigore del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, indicare le seguenti condizioni di esecuzione

Scegliere una delle seguenti opzioni eliminando le altre.

▪ **Opzione 1:** Poiché la propria azienda occupa più di 50 dipendenti:

- **Inserisce nel FVOE, ove non sia già presente**, copia dell'ultimo rapporto trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali, alla consigliera e al consigliere regionale di parità e relativa attestazione di conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali, alla consigliera e al consigliere regionale di parità;

in aggiunta, nel caso in cui non abbia provveduto alla trasmissione del rapporto nei termini indicati dall'articolo 46 del decreto legislativo n. 198/2006,

- **Inserisce nel FVOE, ove non sia già presente**, l'attestazione dell'avvenuta trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;
- **DICHIARA** di aver assolto agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999;
- **DICHIARA** di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a consegnare alla Committente, entro 6 mesi dalla stipula del Contratto una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge n. 68/1999 e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione dovrà essere trasmessa entro il medesimo termine anche alle rappresentanze sindacali aziendali;

o in alternativa,

▪ **Opzione 2:** Poiché la propria azienda ha un numero di dipendenti **pari o superiore a 15 e non superiore a 50:**

- **DICHIARA** di impegnarsi a predisporre una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta che dovrà essere consegnata, in caso di aggiudicazione, alla Committente, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali, alla consigliera e al consigliere regionale di parità, entro 6 mesi dalla stipula del Contratto;
- che, nei dodici mesi antecedenti alla presentazione dell'offerta nell'ambito della presente procedura, non ha violato l'obbligo di cui all'art. 47, comma 3, del D.L. n. 77/2021, convertito in L. n. 108/2021 o all'articolo 1, comma 6, dell'Allegato II.3;
- di aver assolto agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999;
- di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a consegnare alla Committente, entro 6 mesi dalla stipula del Contratto una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge n. 68/1999 e alle eventuali sanzioni e

provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione dovrà essere trasmessa entro il medesimo termine anche alle rappresentanze sindacali aziendali.

o, in alternativa

- **Opzione 3: CHE** la propria azienda ha un numero di dipendenti **inferiore a 15**.

10. Assunzione di ulteriori impegni

DICHIARA, altresì di:

- (solo se previste nel disciplinare) accettare, i requisiti particolari per l'esecuzione del contratto previsti nel disciplinare di gara ai sensi dell'articolo 113, comma 2 del codice, in caso di aggiudicazione;

(solo per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia)

- uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del D.P.R. 633/1972 e comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge

(solo se vigenti decreti CAM per il settore di riferimento)

- a porre in essere, in caso di aggiudicazione, tutte le operazioni e le procedure necessarie per il rispetto dei criteri ambientali, minimi e premianti, individuati dalla stazione appaltante e contenuti negli elaborati progettuali, in ottemperanza a quanto previsto nei decreti sui Criteri Ambientali Minimi *(indicare il decreto vigente per il settore di interesse)*

(Solo se richiesta conformità agli standard sociali minimi)

- sottoscrivere la dichiarazione di conformità agli standard sociali minimi di cui all'allegato I al decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 6 giugno 2012, allegata al contratto.
- di aver preso visione e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, i chiarimenti (quesiti/risposte) resi disponibili mediante la piattaforma.

SI IMPEGNA ad adempiere, in caso di aggiudicazione, agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136."

11. Autorizzazioni e ulteriori dichiarazioni ai fini dell'accesso, delle comunicazioni e del trattamento dei dati

- **DICHIARA** di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento.
- **DICHIARA** di essere consapevole che, nei casi di cui all'articolo 36, commi 1 e 2, del codice, l'offerta presentata sarà resa disponibile mediante accesso diretto alla piattaforma.
- **AUTORIZZA** la Stazione Appaltante ad assicurare l'accesso alla documentazione presentata per la partecipazione alla gara, su richiesta di altri concorrenti.
- **AUTORIZZA** la Stazione Appaltante a trasmettere ogni comunicazione ai sensi dell'articolo 29 del Codice dei Contratti tramite le piattaforme dell'ecosistema nazionale di cui all'articolo 22 del predetto Codice e, per quanto non previsto dalle predette piattaforme, mediante l'utilizzo del domicilio digitale.

- **DICHIARA** che il proprio domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del D.lgs. n. 82/05 è il seguente:

[per gli operatori economici transfrontalieri] **INDICA** il seguente domicilio fiscale e l'indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS e, per le comunicazioni che avvengono a Sistema così come precisato al par. 2.3 del Disciplinare, elegge domicilio nell'apposita area del Sistema ad esso riservata.

(in alternativa, nel caso in cui l'operatore economico non sia presente nei predetti indici): **DICHIARA** di non essere presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del D.lgs. n. 82/05, e, pertanto, così come previsto al paragrafo ... *[indicare il paragrafo 2.3 o il diverso paragrafo di riferimento]* del Disciplinare, elegge domicilio digitale per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura nell'apposita area del Sistema ad esso riservata.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

Struttura Semplice Logistica e Acquisti

Responsabile: Dr.ssa Leila Rossi

Tel. 015-15153433 Fax. 015-15153516

leila.rossi@aslbi.piemonte.it

Patto di integrità tra l'ASL BI e gli Operatori Economici partecipanti alle procedure di affidamento contrattuale

Il presente Patto deve essere obbligatoriamente sottoscritto dal Rappresentante legale di ciascun Soggetto Concorrente e presentato insieme alla domanda di partecipazione. Il patto d'integrità, debitamente sottoscritto dall'operatore economico partecipante alla gara, è considerato elemento essenziale dell'offerta.

Il presente documento dovrà essere allegato al contratto a formarne parte integrante e sostanziale.

Il sottoscritto _____ in qualità di _____
della Società _____ con sede legale in _____
via _____ codice fiscale/P. IVA _____
partecipante alla gara _____ (CIG _____)

vista la normativa e gli atti di riferimento seguenti:

- l'art. 1, comma 17 della L. 6 novembre 2012, n. 190 recante *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione”*;
- il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) approvato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 7 del 17 gennaio 2023;
- il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 col quale è stato emanato il *“Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”*;
- il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e il Piano Integrato di Attività e Organizzazione dell'ASL BI pubblicati nella sezione *“Anticorruzione”* del sito dell'ASL BI all'indirizzo <https://aslbi.piemonte.it/>;
- il Codice di Comportamento dei dipendenti dell'ASL BI pubblicato nel sito dell'ASL BI all'indirizzo <https://trasparenza.aslbi.piemonte.it/disposizioni-general/atti-general/>;

DICHIARA DI ACCETTARE QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente Patto di Integrità regola i comportamenti degli operatori economici e dei dipendenti dell'ASL BI nell'ambito delle procedure di affidamento e gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture di cui al D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36.
2. Esso stabilisce la reciproca e formale obbligazione tra l'ASL BI e gli operatori economici individuati al comma 1, di improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l'espresso impegno anticorruzione consistente - tra l'altro - nel non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio.
3. Il Patto di Integrità costituisce parte integrante e sostanziale dei contratti stipulati dall'ASL BI. L'espressa accettazione dello stesso costituisce condizione di ammissione alle procedure di gara di importo pari o superiori ad € 140.000,00. Tale condizione deve essere esplicitamente prevista nei bandi di gara e nelle lettere d'invito.
4. Una copia del Patto di Integrità, sottoscritta per accettazione dal soggetto concorrente (legale rappresentante), deve essere consegnata unitamente alla documentazione amministrativa richiesta ai fini della procedura di affidamento. Per i consorzi ordinari o raggruppamenti temporanei l'obbligo riguarda tutti i consorziati o partecipanti al raggruppamento o consorzio.

Articolo 2 - Obblighi degli operatori economici nei confronti della Stazione appaltante

1. In sede di affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture, l'operatore economico:
 - dichiara di non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente e di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno – e s'impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno – direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare l'aggiudicazione e/o gestione del contratto;
 - dichiara, con riferimento alla specifica procedura di affidamento, di non avere in corso né di avere praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa vigente, ivi inclusi gli artt. 101 e ss. del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) e gli artt. 2 e ss. della L. 10 ottobre 1990, n. 287 e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa; dichiara altresì, che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla procedura di gara per limitare con mezzi illeciti la concorrenza;
 - dichiara di aver preso visione del Codice di Comportamento aziendale e di condividere i principi in esso enunciati, impegnandosi a rispettarli;
 - si impegna a segnalare all'ASL BI qualsiasi illecito tentativo da parte di terzi di turbare o distorcere le fasi di svolgimento della procedura di affidamento e/o l'esecuzione del contratto;
 - si impegna a segnalare all'ASL BI qualsiasi illecita richiesta o pretesa dei dipendenti dell'amministrazione o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento o all'esecuzione del contratto;

- si impegna, qualora ritenga che i fatti di cui ai precedenti punti costituiscano reato, a sporgere denuncia all'Autorità giudiziaria o alla Polizia giudiziaria;
- dichiara di rispettare quanto previsto in materia di *pantouflage* dall'art. 53, comma 16-ter del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

2. Nelle fasi successive all'aggiudicazione, gli obblighi si intendono riferiti all'aggiudicatario il quale avrà l'onere di pretenderne il rispetto anche dai propri subcontraenti. A tal fine, la clausola che prevede il rispetto degli obblighi di cui al presente patto sarà inserita nei contratti stipulati dall'appaltatore con i propri subcontraenti.

Articolo 3 - Obblighi dell'ASL BI

1. Il personale, i collaboratori ed i consulenti dell'ASL BI impiegati ad ogni livello nell'espletamento di questa gara e nel controllo dell'esecuzione del relativo contratto assegnato, sono consapevoli del presente Patto d'Integrità, il cui spirito condividono pienamente, nonché delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto di questo Patto.

2. L'ASL BI si obbliga a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza e ad attivare i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a vario titolo intervenuto nel procedimento di affidamento e nell'esecuzione del contratto in caso di violazione di detti principi e, in particolare, qualora riscontri la violazione dei contenuti dell'art. 14 del D.P.R. n. 62/2013, cit., e delle disposizioni di cui alla delibera aziendale n. 46 del 28/01/2014 o di prescrizioni analoghe per i soggetti non tenuti all'applicazione dello stesso.

Articolo 4 - Violazione del Patto di Integrità

1. La violazione di uno degli impegni previsti dal presente documento da parte dell'operatore economico, in veste di concorrente, comporta l'esclusione dalla procedura di affidamento e l'incameramento della cauzione provvisoria.

2. La violazione di uno degli impegni previsti dal presente documento da parte dell'operatore economico, riscontrata in un momento successivo all'aggiudicazione, comporta l'applicazione delle sanzioni di seguito previste, che potranno essere applicate congiuntamente o alternativamente in base alla gravità o alle modalità con cui viene perpetrata la violazione:

- a) revoca dell'aggiudicazione;
- b) applicazione di una penale da determinarsi, a seconda della gravità dell'infrazione, sulla base dei criteri che saranno stabiliti nell'ambito di ciascun capitolato di gara. Tale penale potrà eventualmente essere detratta dall'importo ancora dovuto all'aggiudicatario;
- c) risoluzione di diritto del contratto eventualmente sottoscritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. e incameramento della cauzione definitiva;
- d) valutazione della violazione del presente Patto ai fini dell'esclusione degli operatori economici dalle procedure di affidamento ai sensi dell'art. 95, comma 1, lett. e), D.lgs. n. 36/2023, cit.

3. L'ASL BI può non avvalersi della risoluzione del contratto qualora la ritenga pregiudizievole rispetto agli interessi pubblici. È fatto salvo in ogni caso l'eventuale diritto al risarcimento del danno.

4. La violazione di cui al presente articolo è dichiarata in esito ad un processo di verifica condotto dalla struttura aziendale responsabile del relativo procedimento, in cui venga garantito adeguato contraddittorio con l'operatore economico interessato.

5. L'accertamento della violazione può anche essere successivo alla completa esecuzione del contratto e valevole sia ai fini dell'applicazione della penale sia con riferimento all'irrogazione della sanzione accessoria comportante l'esclusione dell'operatore economico dalla partecipazione alle successive procedure di gara indette dall'ASL BI ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. d) del presente Patto.

PER ACCETTAZIONE:

L'Operatore economico: _____

L'ASL BI: _____

Informazioni relative alla Stazione Appaltante

DENOMINAZIONE	ASL BI
INDIRIZZO	Via dei Ponderanesi 2
CAP	13875
LOCALITÀ	PONDERANO
CODICE FISCALE	01810260024
SITO WEB	www.aslbi.piemonte.it
INDIRIZZO ELETTRONICO	ufficio.protocollo@cert.aslbi.piemonte.it
CODICE IDENTIFICATIVO PAESE	IT
NOME DEL PAESE	Italia
NOME DEL RUP	Enrico Manzone

Informazioni relative al Fornitore del Servizio

DENOMINAZIONE	Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti S.p.A.
CODICE FISCALE o P. IVA	05017630152
SITO WEB DI EROGAZIONE SERVIZIO	https://www.ariaspa.it

Informazioni sulla Procedura di Appalto

IDENTIFICATIVO DI GARA	Servizio di welfare aziendale mediante fornitura di carte prepagate
TIPOLOGIA DELLA PROCEDURA	PROCEDURA APERTA
AMBITO DELLA PROCEDURA	Forniture
TITOLO DEL BANDO	PROCEDURA DI GARA APERTA EX ART. 71 D.LGS. N. 36/2023, TRAMITE L'UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI WELFARE AZIENDALE, MEDIANTE FORNITURA DI CARTE PREPAGATE, IN FAVORE DEL

	PERSONALE DEL COMPARTO SANITÀ DIPENDENTE DELL'ASL BI
DESCRIZIONE DEL BANDO	Oggetto dell'appalto è l'erogazione del servizio di welfare aziendale, in favore del personale dipendente dell'ASL BI, mediante la fornitura di carte prepagate e la prestazione di servizi accessori per farne uso sia online sia presso uno o più punti vendita di un operatore economico della grande distribuzione organizzata (GDO) che siano presenti nel territorio dove ha sede l'ASL BI (Provincia di Biella)
ELENCO CPV RELATIVI AL BANDO	79990000-0
ID LOTTO	LOT-0001

Informazioni sulla partecipazione ai Lotti

L'OE PUÒ INSERIRE OFFERTA PER

MASSIMO NUMERO DI LOTTI

MASSIMO NUMERO DI LOTTI AGGIUDICABILI

Criteri Generici

Si tratta di appalto riservato

Nome Criterio	Descrizione
Si tratta di appalto riservato ID: 2043338f-a38a-490b-b3ec-2607cb25a017	Solo se l'appalto è riservato: l'operatore economico è un laboratorio protetto, una "impresa sociale" o provvederà all'esecuzione del contratto nel contesto di programmi di lavoro protetti?

Registrazione in elenchi ufficiali

Nome Criterio	Descrizione
Registrazione in elenchi ufficiali ID: 9b19e869-6c89-4cc4-bd6c-ac9ca8602165	Se pertinente: l'operatore economico è iscritto in un elenco ufficiale degli operatori economici riconosciuti, oppure possiede un certificato equivalente (ad esempio rilasciato nell'ambito di un sistema nazionale di qualificazione o prequalificazione)?

Forma di Partecipazione

Nome Criterio	Descrizione
Forma di Partecipazione ID: ee51100f-8e3e-40c9-8f8b-57d5a15be1f2	L'operatore economico partecipa alla procedura di appalto insieme ad altri?

Imprese Ausiliarie

Nome Criterio	Descrizione
Imprese Ausiliarie ID: 0d62c6ed-f074-4fcf-8e9f-f691351d52ad	L'operatore economico fa affidamento sulle capacità di altri soggetti per soddisfare i criteri di selezione della parte IV e rispettare i criteri e le regole (eventuali) della parte V?

Subappaltatori

Nome Criterio	Descrizione
Subappaltatori ID: 72c0c4b1-ca50-4667-9487-461f3eed4ed7	L'operatore economico intende subappaltare parte del contratto a terzi?

Lotti a cui l'OE intende partecipare

Nome Criterio	Descrizione
Lotti a cui l'OE intende partecipare ID: 8b9700b7-b13c-41e6-a220-6bbf8d5fab31	Se pertinente, indicare il lotto o i lotti per i quali l'operatore economico intende presentare un'offerta:

Riduzione del numero dei candidati qualificati

Nome Criterio	Descrizione
Riduzione del numero dei candidati qualificati ID: 51c39ba9-0444-4967-afe9-36f753b30175	L'operatore economico dichiara che soddisfa i criteri e le regole oggettivi e non discriminatori da applicare al fine di limitare il numero di candidati nel modo seguente: Nel caso in cui siano richiesti certi certificati o altre forme di prove documentali, indicare per ciascuno se l'operatore economico ha i documenti richiesti

L'Operatore Economico è una Micro, Piccola o Media Impresa?

Nome Criterio	Descrizione
L'Operatore Economico è una Micro, Piccola o Media Impresa? ID: ede30cb7-70c2-4ead-ba11-22d0cac5ab7a	L'Operatore Economico è una Micro, Piccola o Media Impresa?

Criteri Esclusione

Motivi legati a condanne penali

Nome Criterio	Descrizione
Partecipazione ad organizzazione criminale ID: 005eb9ed-1347-4ca3-bb29-9bc0db64e1ab	Partecipazione a un'organizzazione criminale, come definita all'articolo 2 della Decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, sulla lotta alla criminalità organizzata Partecipazione ad un'organizzazione criminale - Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - art. 94 co. 1 lett. a) L'operatore economico ovvero uno dei soggetti di cui all'articolo 94 co. 3 del Decreto legislativo 36 del 31 marzo 2023 sono stati condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per il motivo indicato sopra?
Corruzione ID: c27b7c4e-c837-4529-b867-ed55ce639db5	Corruzione, come definita nell'articolo 3 della convenzione sulla lotta alla corruzione che coinvolge funzionari delle Comunità europee o funzionari degli Stati membri dell'Unione europea, GU C 195 del 25.6.1997 e all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro del Consiglio 2003/568 / GAI del 22 luglio 2003 sulla lotta alla corruzione nel settore privato (GU L 192 del 31.7.2003). Questo motivo di esclusione include anche la corruzione come definita nel diritto nazionale dell'amministrazione aggiudicatrice (ente aggiudicatore) o dell'operatore economico Corruzione - Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - art. 94 co. 1 lett. b) L'operatore economico ovvero uno dei soggetti di cui all'articolo 94 co. 3 del Decreto legislativo 36 del 31 marzo 2023 sono stati condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per il motivo indicato sopra?
Frode ID: 297d2323-3ede-424e-94bc-a91561e6f320	Frode ai sensi dell'articolo 1 della Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (GU C 316 del 27.11.1995) Frode - Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - art. 94 co. 1 lett. d) L'operatore economico ovvero uno dei soggetti di cui all'articolo 94 co. 3 del Decreto legislativo 36 del 31 marzo 2023 sono stati condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per il motivo indicato sopra?

Nome Criterio	Descrizione
Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche ID: d486fb70-86b3-4e75-97f2-0d71b5697c7d	Reati di terrorismo o reati collegati ad attività terroristiche, quali definiti negli articoli 1 e 3 della decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta al terrorismo (GU L 164 del 22.6.2002). Questo motivo di esclusione include anche l'incitamento, il favoreggiamento o il tentativo di commettere un reato, di cui all'articolo 4 di tale decisione quadro Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche - Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - art. 94 co. 1 lett. e) L'operatore economico ovvero uno dei soggetti di cui all'articolo 94 co. 3 del Decreto legislativo 36 del 31 marzo 2023 sono stati condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per il motivo indicato sopra?

Nome Criterio	Descrizione
Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo ID: 47112079-6fec-47a3-988f-e561668c3aef	Riciclaggio di denaro o finanziamento del terrorismo, come definito all'articolo 2 della direttiva 2011/36 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, sulla prevenzione e la lotta alla tratta di esseri umani e sulla protezione delle sue vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002 / 629 / GAI (GU L 101 del 15.4.2011) Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo - Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - art. 94 co. 1 lett. f) L'operatore economico ovvero uno dei soggetti di cui all'articolo 94 co. 3 del Decreto legislativo 36 del 31 marzo 2023 sono stati condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per il motivo indicato sopra?

Nome Criterio	Descrizione
Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani ID: d789d01a-fe03-4ccd-9898-73f9cfa080d1	Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani, come definito all'articolo 2 della direttiva 2011/36 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, sulla prevenzione e la lotta alla tratta di esseri umani e sulla protezione delle sue vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002 / 629 / GAI (GU L 101 del 15.4.2011) Sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani - Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 – art. 94 co. 1, lett. g) L'operatore economico ovvero uno dei soggetti di cui all'articolo 94 co. 3 del Decreto legislativo 36 del 31 marzo 2023 sono stati condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per il motivo indicato sopra?

Motivi legati al pagamento di imposte e contributi previdenziali

Nome Criterio	Descrizione
Pagamento di imposte ID: b61bbeb7-690e-4a40-bc68-d6d4ecfaa3d4	L'operatore economico ha violato i suoi obblighi relativi al pagamento delle tasse, sia nel paese in cui è stabilito che nello Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese di stabilimento? Pagamento di Tasse - Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - art. 94 co. 6 e art. 95 co. 2

Limite ammesso

Ulteriori informazioni

Nome Criterio	Descrizione
Pagamento di contributi previdenziali ID: 7d85e333-bbab-49c0-be8d-c36d71a72f5e	L'operatore economico ha violato i suoi obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, sia nel paese in cui è stabilito che nello Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore se diverso dal paese di stabilimento? Pagamento di Contributi Previdenziali - Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - art. 94 co. 6 e art. 95 co. 2

Limite ammesso

Ulteriori informazioni

Motivi legati al diritto ambientale, sociale e del lavoro

Nome Criterio	Descrizione
Violazione di obblighi in materia di diritto ambientale ID: a80ddb62-d25b-4e4e-ae22-3968460dc0a9	L'operatore economico, a sua conoscenza, ha violato i suoi obblighi in materia di diritto ambientale? Come indicato ai fini del presente appalto nel diritto nazionale, nell'avviso pertinente o nei documenti di gara o nell'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE Violazione di obblighi in materia di diritto ambientale - Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 – art. 95 co. 1 lett. a)

Nome Criterio	Descrizione
Violazione di obblighi in materia di diritto sociale ID: a261a395-ed17-4939-9c75-b9ff1109ca6e	L'operatore economico, a sua conoscenza, ha violato i suoi obblighi nel campo del diritto sociale? Come indicato ai fini del presente appalto nel diritto nazionale, nell'avviso pertinente o nei documenti di gara o nell'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE Violazione di obblighi in materia di diritto sociale - Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 – art. 95 co. 1 lett. a)

Nome Criterio	Descrizione
Violazione di obblighi in materia di diritto del lavoro ID: a34b70d6-c43d-4726-9a88-8e2b438424bf	L'operatore economico, a sua conoscenza, ha violato i suoi obblighi in materia di diritto del lavoro? Come indicato ai fini del presente appalto nel diritto nazionale, nell'avviso pertinente o nei documenti di gara o nell'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE Violazione di obblighi in materia di diritto del lavoro e di salute e sicurezza sul lavoro - Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 – art. 95 co. 1 lett. a)

Motivi legati all'attività economica

Nome Criterio	Descrizione
Fallimento ID: d3732c09-7d62-4edc-a172-241da6636e7c	Liquidazione giudiziale Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 – art. 94 co. 5 lett. d) Liquidazione giudiziale - L'operatore economico è stato sottoposto a liquidazione giudiziale o è in corso un procedimento per la dichiarazione di liquidazione giudiziale?

Nome Criterio	Descrizione
Liquidazione coatta ID: 396f288a-e267-4c20-851a-ed4f7498f137	Liquidazione coatta Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 – art. 94 co. 5 lett. d) Liquidazione coatta - L'operatore economico è oggetto di un provvedimento di liquidazione coatta o è in corso una procedura per l'emanazione di tale provvedimento?

Nome Criterio	Descrizione
Concordato preventivo con i creditori ID: 68918c7a-f5bc-4a1a-a62f-ad8983600d48	Concordato preventivo con i creditori Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 – art. 94 co. 5 lett. d) L'operatore economico è stato ammesso al concordato preventivo o è in corso una procedura per l'ammissione?

Motivi legati alla cattiva condotta

Nome Criterio	Descrizione
Gravi illeciti professionali ID: 514d3fde-1e3e-4dcd-b02a-9f984d5bbda3	L'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali? Vedere, ove pertinente, le definizioni nel diritto nazionale, l'avviso o bando pertinente o i documenti di gara. Gravi illeciti professionali - Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 – art. 95 co. 1 lett. e) e art. 98 co. 3 lett. d) e) f) g) h)

Nome Criterio	Descrizione
Accordi con altri operatori economici intesi a falsare la concorrenza ID: 56d13e3d-76e8-4f23-8af6-13e60a2ee356	L'operatore economico ha sottoscritto accordi con altri operatori economici intesi a falsare la concorrenza? Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 – art. 98 co. 3 lett. a)

Motivi legati al conflitto di interesse

Nome Criterio	Descrizione
Conflitto di interessi legato alla partecipazione alla procedura di appalto ID: b1b5ac18-f393-4280-9659-1367943c1a2e	L'operatore economico è a conoscenza di conflitti di interesse come indicato nella legislazione nazionale, nell'avviso pertinente o nei documenti di gara dovuti alla sua partecipazione alla procedura di appalto? Conflitto di interessi legato alla partecipazione alla procedura di appalto - Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 – art. 95 co. 1 lett. b)

Nome Criterio	Descrizione
Partecipazione diretta o indiretta alla preparazione della procedura di appalto ID: 61874050-5130-4f1c-a174-720939c7b483	L'operatore economico o un'impresa a lui collegata ha fornito consulenza all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore o ha altrimenti partecipato alla preparazione della procedura di appalto? Partecipazione diretta o indiretta alla preparazione della procedura di appalto - Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 – art. 95 co. 1 lett. c)

Motivi legati alla risoluzione anticipata

Nome Criterio	Descrizione
Cessazione anticipata, risarcimento danni o altre sanzioni comparabili ID: 3293e92b-7f3e-42f1-bee6-a7641bb04251	L'operatore economico ha già avuto esperienza di cessazione anticipata di un precedente contratto di appalto pubblico, di un precedente contratto di appalto con un ente aggiudicatore o di un precedente contratto di concessione, oppure di imposizione di un risarcimento danni o altre sanzioni comparabili in relazione a tale precedente contratto di appalto? Carenze nell'esecuzione di un precedente contratto - Cessazione anticipata, risarcimento danni o altre sanzioni comparabili - Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 – art. 98 co. 3 lett c)

Motivi legati a false dichiarazioni

Nome Criterio	Descrizione
Influenza indebita nel processo decisionale, vantaggi indebiti derivanti da informazioni riservate ID: 696a75b2-6107-428f-8b74-82affb67e184	L'operatore economico può confermare che non si è reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste per verificare l'assenza di motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione, non ha ommesso di fornire tali informazioni, è stato in grado di presentare senza indugio i documenti giustificativi richiesti dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore e non si è impegnato a influenzare indebitamente il processo decisionale dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, a ottenere informazioni riservate che possono conferirgli vantaggi indebiti nella procedura di appalto o a fornire per negligenza informazioni fuorvianti che possono avere un'influenza significativa sulle decisioni riguardanti l'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione? False dichiarazioni - Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 – art. 94 co. 5 lett. e) ed f) e art. 98 co. 3 lett. b)

Motivi legati esclusivamente dalla legislazione nazionale

Nome Criterio	Descrizione
Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale ID: 63adb07d-db1b-4ef0-a14e-a99785cf8cf6	Si applicano motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale, specificati nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara? In riferimento alla normativa Italiana vigente: Altri motivi di esclusione eventualmente previsti dalla legislazione nazionale dello Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore. Si applicano motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale, specificati nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara?

Criteri Selezione

Adeguatezza-I

Nome Criterio	Descrizione
Iscrizione in un registro commerciale ID: 87b3fa26-3549-4f92-b8e0-3fd8f04bf5c7	È iscritto nei registri commerciali tenuti nello Stato membro di stabilimento come indicato nell'allegato XI della direttiva 2014/24/UE; gli operatori economici di taluni Stati membri potrebbero dover soddisfare altri requisiti previsti nello stesso allegato. Iscrizioni nel registro delle imprese che svolgono attività commerciale - art. 100, co. 3 d.lgs. n. 36/2023.
Identificazione Lotti	
Nome del registro	
URL	

Abilita' 2 (strutture)

Nome Criterio	Descrizione
Strutture Tecniche e Misure per assicurare la Qualità ID: 4bf996d9-439c-40c6-9ab9-980a48cb55a1	Utilizza le seguenti strutture e misure tecniche per garantire la qualità. Le strutture di studio e di ricerca sono le seguenti: Requisito Presenza, alla data di presentazione dell'offerta, di almeno 2 punti vendita dell'operatore economico sul territorio della Provincia di Biella dal momento che il servizio verrà utilizzato da personale dipendente dell'ASL BI che ha le proprie sedi nel territorio della Provincia di Biella.

SCHEMA DI OFFERTA ECONOMICA (MOD. 4)

PROCEDURA DI GARA APERTA EX ART. 71 D.LGS. N. 36/2023, TRAMITE L'UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI WELFARE AZIENDALE, MEDIANTE FORNITURA DI CARTE PREPAGATE, IN FAVORE DEL PERSONALE DEL COMPARTO SANITA' DIPENDENTE DELL'ASL BI

CIG:		Operatore economico offerente:	COMPILARE		
CPV:	79990000-0 (Servizi aziendali vari)				

FABBISOGNI E IMPORTO DELL'APPALTO			OFFERTA ECONOMICA			OUTCOME DELL'APPALTO		
N. BENEFICIARI	BUDGET INDIVIDUALE MEDIO	IMPORTO DELL'APPALTO	TAGLIO CARTE	PREZZO DI ACQUISTO OFFERTO	% SCONTO OFFERTO	Q.TA' CARTE ACQUISTABILI	Q.TA' CARTE / BENEFICIARIO	VALORE INDIVIDUALE MEDIO DEL SERVIZIO
A	B	C	D	E	F	G	H	I
	(1)	(1)	(1-2)	(1-3)	(4-5-6-7)	(6-8)	(6-9)	(1-6-10)
1.653	944,28 €	1.560.886,96 €	compilare	compilare	#VALORE!	#VALORE!	#VALORE!	#VALORE!

VALIDITA' DELL'OFFERTA:	120 GIORNI DAL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
--------------------------------	--

NOTE

- (1) Importo IVA esente
- (2) Si intende il valore nominale della carta. Tale valore deve rientrare in un range di importo compreso fra 10 € e 50 €. Importi inferiori o superiori al range verranno ricondotti d'ufficio, dalla Stazione Appaltante, rispettivamente, al valore minimo o al valore massimo del range
- (3) **L'importo dev'essere pari o inferiore al valore nominale della carta, PENA ESCLUSIONE DALLA GARA**
- (4) Aliquota di sconto offerto sul valore nominale della carta, ai fini dell'acquisto
- (5) La gara viene aggiudicata all'Operatore Economico che offre lo sconto maggiore
- (6) Campo a compilazione automatica
- (7) Valore da inserire in piattaforma Sintel
- (8) Numero di carte acquistabili applicando il prezzo di acquisto offerto (colonna E) sino ad esaurimento dell'intero valore dell'appalto (colonna C)
- (9) Numero di carte spettanti, in media, a ciascun Beneficiario applicando il prezzo di acquisto offerto (colonna E), sino alla concorrenza dell'intero budget individuale disponibile (colonna B)
- (10) Valore reale del budget individuale medio disponibile grazie al prezzo di acquisto offerto (colonna E) rispetto al valore nominale delle carte (colonna D)

Timbro e firma leggibile
del legale Rappresentante della Ditta offerente

Luogo e data _____